



LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Prima Sezione Civile

riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

1) Dott.	Antonio	Novara	Presidente	<i>oltre poteri di</i>
2) Dott.	Guido	Librino	Consigliere	<i>responsabilità</i>
3) Dott.	Cintia Emanuela	Nicoletti	Consigliere	<i>ex re contrattuale</i>

di cui il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 738/2016 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

da

MINISTERO della DIFESA (C.F.: 80425650589) e **MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e TRASPORTI** (C.F.: 97439910585), in persona dei legali rappresentati pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e presso i suoi uffici, ubicati nella via Alcide De Gasperi n. 81, legalmente domiciliati

APPELLANTI

contro

SUPERCHI Santino, nato a Milano l'1.11.1945 (C.F. SPRSTN45S01F205Z), erede di **SUPERCHI Giuliana**, nata a Rimini il 12.03.1969 e deceduta nel disastro aviatorio della Compagnia ITAVIA avvenuto nei cieli di USTICA il 27 giugno 1980; **GERVASI Paola**, nata a Roma il 23.09.1945 (C.F. GRVPLA4545P63H501H) e **MORICI**

Consistenza N. 2019
Ann. 19 2019
Reg. Civ. N. 738 2016
Caus. N. 558
Imp. N.
Gi. dist. B 17.04.18
Gi. dist. B 21.12.2018
Imp. B 11.02.19

OGGETTO

Massimiliano, nato a Roma il 2.05.1973 (C.F. MRCMSM73E02H501A), n.q. di eredi di MORICI Paolo, nato a Roma il 17.08.1941 C.F. 80213330584) e deceduto nel disastro aviatorio della Compagnia ITAVIA avvenuto nei cieli di USTICA il 27 giugno 1980; **BATTISTONI Liviana**, nata a Fano (PU) il 27.07.1949 (C.F. BTTLVN49L67D488V), e **RONCHINI Alessandro**, nato a Fano (PU) l'1.02.1973 (C.F. RNCLSN73B01D488R), nella qualità di eredi di RONCHINI Costanzo, nato a S. Costanzo (PU) il 15.08.1946 e deceduto nel disastro aviatorio della Compagnia ITAVIA avvenuto nei cieli di USTICA il 27 giugno 1980; **GUZZO Donatella**, nata a Palermo il 15.05.1961 (C.F. GZZDTL61E55G273D), e **GUZZO Anna Maria**, nata a Palermo l'1.08.1965 (C.F. GZZNMR65M41G273W), nei confronti del solo MINISTERO della DIFESA, nella qualità di eredi di GUZZO Rita, nata a Marsala (TP) il 28.09.1950 e deceduta nel disastro aviatorio della Compagnia ITAVIA avvenuto nei cieli di USTICA il 27 giugno 1980, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniele Osnato del Foro di Caltanissetta e Alfredo Galasso del Foro di Palermo, elettivamente domiciliati, ai fini del giudizio, presso lo studio di quest'ultimo, ubicato a Palermo, via Pacini n. 67

APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI

Conclusioni per gli appellanti:

Si conclude chiedendo che la Corte Ecc.ma accolga l'impugnazione e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Palermo - e previa sospensione della stessa all'esito dell'udienza fissata per l'esame dell'istanza cautelare, nonché previa acquisizione degli ulteriori accertamenti tecnici ritenuti necessari - rigetti le domande tutte proposte dagli odierni appellati, siccome prescritte e/o infondate,



annullando, in subordine, il capo della sentenza che condanna solidalmente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al risarcimento dei danni in favore delle sig.re Guzzo Donatella e Anna Maria e annullando comunque il capo della sentenza che ha identificato i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di registro negli appellanti Ministeri e ponendo a carico degli appellati, in solido tra loro, il pagamento delle spese di lite, oltre che di quelle prenotate a debito.

Conclusioni per gli appellati/appellanti incidentali:

contrariis reiectis, in accoglimento di ogni domanda attorea (già meglio articolata nell'atto di citazione e nella successiva comparsa conclusionale) confermare la sentenza impugnata dall'Avvocatura dello Stato riconoscendo, in via incidentale ed oltre a quanto stabilito dal Tribunale,

- il diritto al risarcimento del danno connesso all'illecito costituito nell'aver ostacolato o impedito l'accertamento della verità sulle cause del disastro, così dichiarandolo non prescritto,
- il diritto al risarcimento *jure ereditario* conseguente alla lesione del diritto alla via (c.d. danno tanatologico),
- il diritto alla risarcibilità dei danni patrimoniali riconnessi alla perdita di utilità economica,
- la risarcibilità del danno morale ex d.P.R. 181/2009,
- il risarcimento disposto in ordine al danno non patrimoniale conseguente alle condotte di ostacolo all'accertamento delle cause del disastro nella maggiore misura mutuabile dalla legge n. 497 del 21 dicembre 1999 ("*corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cernis*").

Tutto ciò escludendo la compensabilità del concesso risarcimento con le indennità di cui agli artt. 4 e 5 legge 20 ottobre 1990 n. 302, 1°



comma 272 legge 266 del 2005 e 5 commi 3 e 5 legge 3 agosto 2004, n. 2006.

In ogni caso, per tutti i danni ravvisabili, condannare i Ministeri convenuti, conformemente alle conclusioni rassegnate in atto di citazione ed in comparsa conclusionale depositata in 1° grado (le cui istanze qui si intendono ripetute e trascritte senza esclusione alcuna), nella misura e qualificazione giuridica ritenuta dalla Corte consona, equa e conforme a Giustizia, anche in misura superiore o inferiore alle rassegnate conclusioni e con l'applicazione di interessi e rivalutazioni ritenuti spettanti.

In via provvisoria: si fa istanza affinché che la Corte rigetti l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza chiedendo che, in ogni caso, la Corte disponga, ex adverso, la sospensione dell'efficacia della sentenza nella parte in cui dispone lo "scomputo" delle somme disposte a titolo risarcitorio con quelle rogate ai sensi delle norme indennitarie.

In subordine, si chiede che sia comunque disposto l'immediato pagamento delle somme riconosciute in sentenza relative ai "*danni non patrimoniali*" oltre alle spese legali liquidate.

Per le rimanenti somme si chiede che la Corte di Appello disponga ed ordini la sottoscrizione da parte dei Ministeri appellanti di Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), intestati ai singoli attori e vincolati all'esito del giudizio di gravame.

Voglia, in ogni caso, la Corte disporre a carico dei Ministeri appellanti, in solido, il pagamento dell'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d) e 60 T.U. sull'imposta di registro (DPR 131/1986).

In ogni caso, all'esito del giudizio, con vittoria di spese, diritti ed onorario, per ambedue i gradi di giudizio, nella misura liquidata dal



Decidente, a favore dei sottoscritti Difensori che si dichiarano antistatari e, pertanto, con distrazione in loro favore ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.

Salvis iuribus.

FATTO E DIRITTO

I. Con sentenza n. 288/2016 dei giorni 18/19 gennaio 2016, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento delle domande proposte da SUPERCHI Santino, GERVASI Paola, MORICI Massimiliano, BATTISTONI Liviana, RONCHINI Alessandro, GUZZO Donatella e GUZZO Anna Maria nei confronti del MINISTERO della DIFESA e del MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI:

1) condannò i predetti MINISTERI, in solido fra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al decesso dei congiunti degli attori in occasione del disastro aereo di Ustica, avvenuto in data 27 giugno 1980, degli importi di:

- € 551.464,18 in favore di SUPERCHI Santino;
- € 482.531,16 in favore di GERVASI Paola;
- € 482.531,16 in favore di MORICI Massimiliano;
- € 482.531,16 in favore di BATTISTONI Liviana;
- € 482.531,16 in favore di RONCHINI Alessandro;
- € 155.099,30 in favore di GUZZO Donatella;
- € 155.099,30 in favore di GUZZO Anna Maria,

il tutto oltre interessi legali dalla data della pronuncia al soddisfo;

2) rigettò, per intervenuta prescrizione, le domande aventi ad oggetto il risarcimento del danno connesso all'illecito consistito nell'aver ostacolato o impedito l'accertamento della verità sulle cause del disastro;



3) rigettò le domande formulate a titolo di risarcimento *iure hereditatis*;

4) rigettò le domande formulate a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali;

5) dichiarò che dalle somme liquidate agli attori dovevano essere scomputati gli importi percepiti da ciascuno di essi ai sensi della L. 340/1995 (con rinvio alla L. 302/1990), della L. n. 266/2005 e della L. 296/2006 (con rinvio alla L. 206/2004, alla L. 302/1990, alla L. 407/1998 ed alla L. 388/2000);

6) condannò il MINISTERO della DIFESA e il MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio, delle quali dispose la distrazione in favore degli Avv. Daniele Osnato e Alfredo Galasso;

7) indicò nel MINISTERO della DIFESA e nel MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, le parti in solido obbligate al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti doveva essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d) e 60 T.U. sull'imposta di registro (d.P.R. 131/1986).

2. Avverso la sentenza hanno proposto appello i due Ministeri per i motivi appresso illustrati.

Gli appellati si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione dei Ministeri, proponendo a loro volta appello incidentale.

Con ordinanza dei giorni 19/25 ottobre 2016, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

3. La causa, dopo un breve differimento, è stata quindi rimessa all'udienza del 17 gennaio 2018 e in pari data assunta in deliberazione



sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

4. Le impugnazioni rispettivamente proposte dalle parti sono solo parzialmente fondate e vanno accolte per quanto di ragione.

Va intanto premesso che, come sottolineato dal primo Giudice e noto alle parti, sulle questioni dibattute, riguardanti il tristemente noto caso "Ustica", sono già intervenute diverse pronunzie emesse anche da questa Corte, che si condividono integralmente e dalle quali non si ravvisano ragioni per discostarsi.

Ed è appena il caso di ricordare il principio di diritto secondo il quale, la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso Ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione (in termini, Cass. n. 17640 del 06/09/2016). Proprio per la estrema complessità e delicatezza del caso si procederà, comunque, non ad un mero richiamo delle decisioni cui in linea generale ci si uniformerà, ma alla trascrizione dei passi via via reputati significativi con riferimento alle specifiche doglianze delle parti.



4.1 Con il primo motivo di gravame, le Amministrazioni appellanti hanno censurato la impugnata sentenza, che, a sua volta, ha fatto proprie le conclusioni di diversi precedenti del Tribunale (sentenze nn. 4066, 4067, 4068 e 4069 del 2011), sul punto confermate da questa Corte, sostenendo che il primo Giudice avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento vantato dai parenti delle vittime del disastro, per non essere stata garantita la sicurezza del volo.

In proposito, così si legge alle pagine 18 e seguenti della motivazione della sentenza n. 517, resa in data 11 marzo 2015, nel procedimento recante il n. 1930/2011 R.G. App.:

"6. Con riferimento al primo illecito (consistito, come detto, nel non avere garantito la sicurezza del volo), il Tribunale ha individuato la durata della prescrizione in quindici anni, nel presupposto che l'illecito integri il reato di disastro aviatorio colposo di cui all'art. 449, comma 2, c. p., e si applichi pertanto il combinato disposto di cui agli artt. 2947 comma 3 c.c. e 157 c.p. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, trattandosi di disposizioni più favorevoli rispetto a quelle attuali, che individuano in venti anni la durata di prescrizione del reato).

Con riferimento al dies a quo (pagg. 91 e sgg), il primo giudice ha richiamato i principi espressi dalla Cassazione in tema di risarcimento da emotrasfusione, secondo cui per il decorso della prescrizione occorre che il soggetto (che assume di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo) sia in condizione di apprezzare la gravità delle conseguenze lesive del comportamento illecito anche con riferimento alla loro rilevanza giuridica, di modo che il termine inizia a decorrere dal momento in cui la malattia è percepita (o può essere percepita) quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o

colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e considerata la diffusione delle conoscenze scientifiche (Cass., 11 gennaio 2008, Sezioni Unite, nn. 576 e 583).

Secondo il Tribunale, per individuare il termine da cui la prescrizione inizia a decorrere, non deve dunque utilizzarsi solo il parametro della conoscenza del danno, ma anche quello della conoscenza o della conoscibilità del nesso di causalità e delle azioni-omissioni rilevanti a produrlo.

Dopo aver sottolineato che l'onere di provare la prescrizione e la data di decorrenza grava sul debitore che la eccepisce, il giudice di prime cure ha quindi ritenuto che il termine di quindici anni va calcolato dal deposito della sentenza ordinanza del giudice istruttore, avvenuto il 31 agosto 1999, e che pertanto il diritto al risarcimento non è prescritto.

Solo allora, infatti, i danneggiati hanno potuto acquisire piena consapevolezza delle cause del disastro e quindi della condotta illecita ascrivibile alle Amministrazioni statali (che in presenza di altri velivoli militari vicini al DC9, avrebbero dovuto adottare le misure necessarie, avvisando il pilota e indicando altra rotta idonea da seguire per scongiurare il pericolo di collisione).

Ai fini dell'individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, secondo il Tribunale, vanno invece esclusi altri precedenti elementi che, pur prospettando le ipotesi della 'quasi collisione' e del missile quali causa del disastro, erano stati smentiti da altre circostanze o non erano comunque sufficienti a rapportare causalmente il disastro all'illecito ascritto al Ministero.

Secondo il Tribunale, inoltre, l'incertezza sulle cause del disastro era dipesa dalla mancata messa a disposizione da parte del Ministero della Difesa dei documenti relativi alle registrazioni dei radar militari, ed era

pertanto applicabile nei confronti dell'amministrazione l'art. 2941 n. 8 c.c., in base al quale "la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore finché il dolo non sia stato scoperto".

7. *I Ministeri appellanti nulla obiettano sull'individuazione della durata della prescrizione in quindici anni, e contestano piuttosto i principi affermati in materia di ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che chi eccipisce la prescrizione ha solo l'onere di manifestare la volontà di avvalersene e di allegare l'inerzia del titolare del diritto.*

Le Amministrazioni contestano inoltre che nel caso di specie – in cui gli effetti dannosi sono stati percepiti immediatamente al momento del disastro – possano applicarsi i principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di emotrasfusioni, che sono invece riferibili alle sole ipotesi di danni "lungo latenti", il cui manifestarsi cioè si sia verificato dopo il decorso di un certo periodo di tempo.

Per di più, secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe in ogni caso sbagliato a considerare quale dies a quo della prescrizione la data di deposito dell'ordinanza-sentenza del giudice Priore, non potendosi condividere il presupposto secondo cui la prescrizione non decorrerebbe in mancanza di un accertamento della responsabilità, o almeno prima dell'acquisizione di elementi che possano condurre utilmente a tale accertamento, poiché è lo stesso processo ad avere proprio la funzione di accertare la responsabilità.

Gli appellanti si dolgono quindi che il Tribunale abbia ritenuto irrilevanti numerosi elementi anteriori alla sentenza-ordinanza del giudice istruttore che avrebbero già consentito la proposizione della domanda risarcitoria (alcuni articoli di stampa e a un bollettino piloti della CISL risalenti al 1980, la relazione Selenia dell'8 ottobre 1980



predisposta su richiesta della commissione Luzzati, la relazione dell'Ente sicurezza trasporti USA del 13 e 25 novembre 1980, le dichiarazioni del presidente ITAVIA del 1980, la relazione della commissione Blasi del 1989 e quella integrativa del 5 febbraio 1990, le dichiarazioni degli onorevoli Lagorio, Formica e Spadolini, un articolo di stampa del 1990 sullo stato d'animo di alcuni militari francesi, che avevano riferito dell'abbattimento di un aereo civile nel corso di un'esercitazione).

Le Amministrazioni lamentano inoltre che nel ricostruire le perizie intervenute nella vicenda, il Tribunale non abbia valutato in modo appropriato e completo la relazione della Commissione ministeriale Luzzatti del 1982, che conteneva due diverse analisi dei dati radaristici, la perizia chimica Malorni Acampora del 1987, che aveva rilevato la presenza sia di T4 che di TNT, tipica degli ordigni di guerra, la I e la II perizia Blasi del 1989 e del 1990, nella quale la maggioranza del collegio peritale aveva optato per la tesi del missile, nonché la consulenza radaristica di parte civile Pent Valdacchino (n.d.r. rectius Vadacchino) del 1992.

Gli appellanti deducono quindi che lo spostamento in avanti del dies a quo per il computo della prescrizione non abbia fondamento, essendo irrilevante ogni stato soggettivo, necessariamente variabile e aleatorio, e dovendosi avere riguardo piuttosto alla conoscibilità oggettiva degli elementi della fattispecie risarcitoria.

Sostengono quindi sia irrilevante l'impossibilità di agire in cui si trovi il titolare del diritto per l'incertezza nell'identificazione del debitore, e deducono che in ogni caso le varie circostanze e i vari elementi sono stati via via conosciuti con il progredire delle indagini, e contestano quindi che la possibilità di far valere la pretesa risarcitoria si sia stagliata per la prima volta con il deposito dell'ordinanza-sentenza, evidenziando che



l'ipotesi del missile si era profilata già da tempo, tant'è che alcune iniziative, fra cui la domanda proposta innanzi al Tribunale di Roma dall'Itavia con citazione notificata nel marzo del 1981, erano state assunte molto tempo prima.

Le Amministrazioni contestano infine il richiamo all'art. 2941 cod. civ., deducendo che i presunti tentativi di occultamento non erano neppure astrattamente idonei a impedire l'emergere dell'ipotesi del missile, e sostengono che, in definitiva, o le circostanze evidenziate consentivano agli appellati di agire a tutela del loro diritto, e in tal caso la domanda sarebbe ormai prescritta, oppure non sono tali da provare l'illecito ascritto all'amministrazione, e allora la pretesa andrebbe respinta.

8.1. La doglianza è infondata.

8.2. I principi affermati dal primo giudice secondo cui la prescrizione, costituendo eccezione in senso stretto, deve fondarsi su circostanze di fatto che la parte che la eccepisca ha l'onere di allegare e di provare, trova riscontro – oltre che nelle pronunzie della Cassazione citate nella sentenza impugnata – anche in successive decisioni della Suprema Corte (vedi ad esempio, Cass. 13 luglio 2009, sez. L, n. 16326; Cass. 12 febbraio 2013, sez. 2, n. 3465).

In ogni caso, l'affermazione di principio sui criteri di ripartizione dell'onere probatorio non ha avuto conseguenze sulla decisione – che è stata scrutinata nel merito, sulla base degli elementi probatori offerti da entrambi le parti – come hanno del resto sottolineato le stesse Amministrazioni appellanti.

8.3. Quanto ai principi espressi in tema di emotrasfusioni, la stessa Cassazione ha chiarito che non si applicano ai soli danni 'lungo latenti', avendo portata interpretativa generale degli artt. 2935 e 2947 c.c.

Al riguardo, può richiamarsi la sintesi esposta in una pronuncia della Suprema Corte (Cass. 21 giugno 2011, sez. 3, n. 13616), secondo cui negli ultimi decenni vi è stato un progressivo allontanamento dalla lettera dell'art. 2947 c.c., comma 1 (in base al quale il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive 'dal giorno in cui il fatto si è verificato'), che si è realizzato attraverso due passaggi fondamentali.

Il primo, risalente agli anni settanta del secolo scorso, ha spostato il dies a quo all'esteriorizzazione del danno, cioè alla sua manifestazione.

Il secondo, collocabile nei primi anni di questo secolo e consacrato dalle sentenze delle sezioni unite del 2008 in tema di emotrasfusioni, ha attribuito rilievo anche alla "rapportabilità causale del danno al comportamento posto in essere da un soggetto determinato", nella considerazione che, se non è conoscibile la causa (del contagio), l'evento (cioè la malattia) è sofferto come 'tragica fatalità non imputabile ad un terzo', e pertanto non si concretizza il 'fatto' che l'art. 2947 cod. civ. individua quale esordio della prescrizione (così, ad esempio, Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645).

Il principio della "rapportabilità causale" - ancorato a due parametri obiettivi che consentono al giudice di non scivolare in indagini di tipo psicologico: l'ordinaria diligenza e il livello di conoscenze scientifiche dell'epoca - è stato affermato in un primo tempo per i danni da emotrasfusioni, ma è stato poi applicato in altri settori, quali quello della responsabilità professionale (Cass. 8 maggio 2006, n. 10493) e delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro (Cass. 2 febbraio 2005, n. 2002), finché non è stato fatto proprio dalle Sezioni Unite con la nota sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 576 (contestuale alla n. 581 e seguita



da Cass. Sez. Un. 18 novembre 2008, n. 27337, in materia di sinistro stradale).

Le Sezioni Unite hanno messo in luce, fra l'altro, che tale orientamento trova conferma nelle normative in tema di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'impiego di energia nucleare e da prodotti difettosi (che di per sé non sono lungo latenti), secondo cui l'inizio della decorrenza della prescrizione è subordinato, fra l'altro, alla conoscibilità dell'identità del responsabile.

Il principio della "rapportabilità causale" si è quindi consolidato quale principio di carattere generale nelle decisioni delle sezioni semplici, che ne hanno fatto applicazione nei campi più diversi (in tema di danni da sinistro stradale: Cass. 25 maggio 2010, sez. 3, n. 12699; di violazioni della privacy: Cass. 21 giugno 2011, sez. 3, n. 13616; di danni cagionati a terzi dall'appaltatore: Cass. 27 gennaio 2012, sez. 6-3, n. 1263; di appropriazione indebita da parte di un socio ai danni di una società dichiarata fallita: Cass. 23 gennaio 2013, sez. 1, n. 1524).

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto superata sul punto la giurisprudenza anteriore, che riferiva la regola generale di cui all'art. 2935 c.c. ("la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere") alla sola possibilità legale di far valere il diritto e non anche all'impossibilità di fatto in cui si trovi il titolare nel caso di incertezza nell'identificazione del debitore.

E' appena il caso di aggiungere che quanto sopra detto in tema di dies a quo per la decorrenza della prescrizione si applica anche quando il termine per l'azione risarcitoria è elevato perché l'illecito è (come nella specie) previsto dalla legge altresì come reato. Anche in questo caso, hanno affermato le Sezioni Unite, <<nella locuzione "giorno in cui il fatto si è verificato" rimangono validi i principi già fissati da queste



sezioni unite con le sentenze 11 gennaio 2008, nn. 576, 580, 582, ed altre di pari data, con riferimento al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto (o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche) sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato>> (Cass. S.U., 18 novembre 2008, 27337 cit.).

8.4. *Ciò premesso, la Corte condivide, in punto di fatto, la valutazione del Tribunale secondo cui l'inizio del termine di prescrizione non può collocarsi prima della sentenza-ordinanza del giudice istruttore che nel 1999 definì l'istruttoria formale del procedimento penale, perché soltanto allora, utilizzando i criteri sopra richiamati dell'ordinaria diligenza e del livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, si realizzarono i presupposti per proporre – con la prudenza che il caso richiedeva – la domanda risarcitoria.*

Va in primo luogo rilevata l'intrinseca contraddittorietà della censura delle Amministrazioni appellanti, giacché gli elementi da queste evidenziati che le inducono ad affermare, in tema di prescrizione, che sussisteva "...una nutrita serie di circostanze alla stregua delle quali era certamente possibile, secondo parametri di ordinaria diligenza, far valere le pretese risarcitorie collegate a quella che sarebbe stata l'essenza della responsabilità dei Ministeri, e cioè all'omissione del doveroso controllo dello spazio aereo", sono poco dopo sostanzialmente smentiti nello stesso atto di gravame, dove, trattando della responsabilità dei Ministeri convenuti, le medesime Amministrazioni appellanti affermavano di condividere "...l'impossibilità di trarre elementi utili alla ricostruzione dei fatti dall'unico mezzo istruttorio svolto in giudizio"; e osservavano che "la prova di un fatto ancor oggi assolutamente oscuro" non poteva "essere desunta <<logicamente>> da una semplice analisi comparativa di

ipotesi o congetture”; aggiungendo che ammettere ciò avrebbe consentito “a chi agisce di dare per raggiunta la prova dell’esistenza di un fatto a lui favorevole, sol che abbia la minima diligenza di allegare a fondamento della sua pretesa un ventaglio di ipotesi almeno in astratto plausibili, fornendo riscontri relativamente maggiori soltanto per l’ipotesi che sia utile per l’affermazione della responsabilità del convenuto. Così, dovrebbe ritenersi provato il fatto dell’abbattimento del DC9 da parte di un missile (o a causa di una near collision) sol perché controparte ha prodotto in giudizio elementi (tra l’altro ambigui e non decisivi e tali ritenuti negli altri processi e nelle altre inchieste) che a suo dire proverebbero la circostanza”.

Non pare dubbio che questi elementi “ambigui e non decisivi” hanno ricevuto la loro prima (ma fondamentale) valutazione in sede giudiziaria nella sentenza-ordinanza del giudice Priore, che ha esaminato e apprezzato l’imponente materiale probatorio acquisito; ed, effettuando una sintesi complessiva, ha espresso un giudizio sulla vicenda di ben diversa autorevolezza rispetto alle divergenti opinioni, inchieste giornalistiche e simili formulate nel corso degli anni. Soltanto con questo documento i danneggiati hanno potuto acquisire quel grado (oggettivo) di conoscenza sulla vicenda che ha consentito loro di dare corso ad autonome iniziative giudiziarie che non potevano essere qualificate temerarie.

Va rilevato, infatti, che l’ordinamento, pur garantendo a ciascuno di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (o meglio, di quelli che colui che agisce reputa tali) configura purtuttavia come illecito la lite temeraria (art. 96 c.p.c.). E, nella specie, non può per nulla escludersi che potesse configurarsi temeraria l’azione intrapresa da chi avesse avanzato pretese risarcitorie nei confronti dell’Amministrazione ascrivendo a



quest'ultima gravissime condotte od omissioni sulla base di mere ipotesi congetturali (contrastate da altre ipotesi ricostruttive della vicenda) e, peraltro, con la certezza di non potere dare corso autonomamente ad attività probatoria nel giudizio civile che si intraprendeva.

I Ministeri appellanti hanno addotto, a sostegno dell'assunto, che gli appellati, anche prima della sentenza-ordinanza del Giudice Priore avevano elementi per potere intraprendere azioni risarcitorie nei confronti dell'Amministrazione, che "già nell'immediatezza dei fatti" erano state assunte diverse iniziative giudiziarie; ed hanno richiamato in particolare l'iniziativa giudiziaria assunta innanzi al Tribunale di Roma dall'Itavia con citazione notificata nell'aprile del 1981.

Proprio l'esame di questo punto conferma le considerazioni formulate. Se si esamina la causa promossa dalle Aerolinee Itavia s.p.a. nei confronti dei Ministeri nel 1981, si rileva che la sentenza (di primo grado) è stata pronunciata soltanto nel 2003, ovvero oltre venti anni dopo l'inizio del procedimento e successivamente alla sentenza-ordinanza del giudice Priore. Dalla narrativa dello svolgimento del processo si rileva, poi, che l'attività istruttoria (evidentemente gli elementi probatori erano del tutto insufficienti all'inizio della causa) è consistita nella acquisizione in quella sede di materiale via via proveniente dal procedimento istruito dal giudice Priore (perizia Blasi del 1989, perizia medico legale del 1991, perizia metallografica del 1994, perizia Dalle Mese del 1997, ecc.).

Ciò evidenzia che le azioni risarcitorie civili, in una vicenda così controversa e complessa come quella di Ustica, erano, quanto alla acquisizione degli elementi probatori, necessariamente interamente subordinate agli accertamenti espletati in sede penale; e che la sede civile non era affatto idonea, come a torto affermato dai Ministeri appellanti ("...ci si dimentica forse che il processo [civile] serve proprio ad accertare



la responsabilità ...) ad accertare i fatti (e quindi la responsabilità); ma piuttosto a valutare (con i criteri propri del giudizio civile) fatti (necessariamente) accertati in altra sede (ovvero in quella penale). Solo nel processo penale era di fatto possibile eseguire gli accertamenti tecnici rilevanti e indispensabili ai fini dell'individuazione delle cause del disastro, non solo per i costi e per il livello elevatissimo di specializzazione che era richiesto, ma anche e soprattutto perché solo l'autorità penale era in condizione di acquisire gli elementi indispensabili per eseguire tali accertamenti (fra i quali, ad esempio, la disponibilità del relitto del velivolo, riportato in superficie con grande dispiego di mezzi tra il 1987 e il 1988, ovvero le informazioni indispensabili per la corretta interpretazione dei dati radar, richieste alla NATO a partire dal 1995).

Non può, pertanto, non ribadirsi la centralità che assume nella vicenda di Ustica la richiamata sentenza-ordinanza del giudice Priore. Si è detto, del resto, che quel procedimento, per la sua eccezionale complessità, costituiva un unicum, come testimoniava eloquentemente la circostanza che il Legislatore, con reiterati provvedimenti, avesse procrastinato l'ultrattività delle disposizioni dell'ormai abrogato codice di procedura penale del 1930 - e, con esse, della figura del giudice istruttore - proprio per consentire lo svolgimento del processo in questione.

In definitiva (anche a prescindere da ogni considerazione sulla c.d. "pregiudizialità penale" prevista dall'art. 3 dell'abrogato c.p.p., allorché "la cognizione del reato" influiva "sulla decisione della controversia civile"), non può non concordarsi con la conclusione alla quale è pervenuto il primo giudice, secondo cui, sulla base dei criteri dettati dalla Suprema Corte in tema di exordium praescriptionis, questo va fissato, per



le fattispecie di illecito in questione, alla data di deposito della sentenza-ordinanza del giudice Priore (31 agosto 1999).”

Reputa la Corte che tali ineccepibili argomentazioni resistano alle ulteriori osservazioni poste dalle PP.AA. (pag. 39 dell'atto di appello, in cui si fa cenno delle decisioni non definitive della Corte di Appello di Palermo, nelle quali è stata presa posizione sulla questione).

È sufficiente evidenziare al riguardo, sulla scorta della richiamata motivazione, che non risponde affatto al vero che non sia stata affrontata e risolta la problematica relativa alla necessità di ancorare la decorrenza della prescrizione all'ordinanza-sentenza Priore.

Invero, tale provvedimento, pur essendo stato in effetti superato dalle successive sentenze di assoluzione, intervenute nello stesso procedimento penale ben prima della pronuncia di questa Corte testé trascritta, attiene in realtà ad ipotesi di reato connessa, ma diversa rispetto a quella ipotizzata con riferimento all'evento, ossia “disastro aviatorio colposo” di cui all'art. 449 c.p. (cfr. la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 34 dei giorni 10 gennaio/2 marzo 2007, seguita alle sentenze della Corte di Assise e della Corte di Assise d'Appello nel procedimento penale a carico di Bartolucci Lamberto e Ferri Franco, imputati dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 289 c.p. e 77 c.p.m. di pace, accluse in copia informatica alla produzione delle appellanti); e, tuttavia, resta comunque una pietra miliare nella ricostruzione logica e tecnico-scientifica della ipotesi ritenuta causalmente connessa, secondo il criterio del più probabile che non - proprio del giudizio per la responsabilità civile - al verificarsi del danno in oggetto, avendo consentito alle parti, come già rimarcato, di acquisire una conoscenza e consapevolezza più approfondita della vicenda.

Né, diversamente rispetto a quanto allegato, può dirsi che siano stati dedotti specifici ulteriori elementi “nuovi”, assertivamente costituenti un



compendio probatorio “trascurato”, che non siano stati già approfonditamente esaminati e valutati o, comunque, implicitamente superati per le articolate considerazioni già svolte dalla Corte.

Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata merita conferma.

4.2 Parimenti infondato deve ritenersi il primo motivo dell’appello incidentale, che ragioni di ordine logico impongono di trattare prima di affrontare gli altri punti di contrasto insorti fra le parti, che, da diverse angolazioni, hanno criticato la sentenza di primo grado.

Gli appellati hanno dedotto che il primo Giudice avrebbe errato nell’accogliere l’eccezione di prescrizione con riferimento all’illecito consistito nell’aver ostacolato o impedito l’accertamento della verità sulle cause del disastro, atteso che, secondo i principi avanti citati della Suprema Corte, qualora non sia conoscibile la causa del danno, non può iniziare a decorrere la prescrizione, in quanto il pregiudizio, sofferto come tragica fatalità non imputabile a un terzo, non è idoneo in sé a concretizzare “il fatto”, che l’art. 2947 comma 1 c.c. individua quale esordio della prescrizione.

Poiché nel processo penale non si era giunti ad un’affermazione di responsabilità ascrivibile alle PP.AA., per aver ostacolato l’accertamento dei fatti, e solo il giudice civile, in un’ottica processualcivilistica, era stato in condizione di ritenere la responsabilità dei Ministeri convenuti riconsiderando i fatti e le prove già acquisiti nel processo penale, era dalla data della sentenza civile che avrebbe dovuto farsi decorrere il termine di prescrizione quinquennale dell’illecito in questione.

D’altra parte, proprio nel giudizio civile, il Presidente Francesco Cossiga e l’on. Giuliano Amato, già sentiti in sede di istruzione penale, con riferimento alle notizie apprese in epoca successiva ai fatti, avevano riferito che “*negli ambienti che si occupavano della questione circolavano.. voci*” relative alla circostanza che l’abbattimento dell’aereo



fosse attribuibile ai francesi e, in particolare, il Presidente Cossiga aveva deposto che l'Ammiraglio Fulvio Martini, direttore del SISMI, gli aveva rivelato che *“ad abbattere il DC9 Itavia, per mero errore, sarebbe stato un aereo dell'Aviazione Marina Francese decollato da una portaerei al largo del sud della Corsica...”* e che *“l'aereo francese aveva in realtà come missione l'abbattimento di un aereo che trasportava il Colonnello Gheddafi”*.

In buona sostanza, dette prove innovative ed inedite, acquisite nel giudizio civile, tenutosi fra il 2007 e il 2011, evidenziavano una condotta omissiva permanente, costituita da una serie di fatti illeciti, dolosi e colposi, che avevano consentito alle PP.AA. di limitare l'accesso alle informazioni radaristiche e tecniche sul disastro, in danno dell'attività investigativa svolta per accertare le cause dell'evento e, in definitiva, degli attori.

In ogni caso, trattandosi di illeciti di dimensione transnazionale, non poteva che configurarsi una protezione assoluta, che doveva porre al riparo dall'eccezione di prescrizione.

Non v'è chi non veda che, in realtà, gli appellanti si sono limitati a reiterare le considerazioni poste a fondamento della pretesa, ampiamente superate da questa Corte nelle pronunzie già emesse, pure richiamate dal primo Giudice.

Di seguito si riporta il passo della sentenza n. 517, resa in data 11 marzo 2015, che affronta e risolve la questione, accogliendo l'eccezione di prescrizione, che in quel giudizio, diversamente rispetto a quanto ritenuto in quello in esame, era stata, invece, respinta dal Tribunale (pagg. 28 e segg.):

“Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione anche con riferimento al secondo illecito, quello consistito nell'aver ostacolato l'accertamento della verità sulle cause del disastro, per il quale ha

ritenuto applicabile il termine generale di prescrizione di cinque anni stabilito dall'art. 2947 comma 1 c.c.

Il primo giudice ha escluso che l'illecito fosse prescritto (pagg. 100-105), ritenendo che il termine quinquennale non fosse decorso perché gli attori avevano acquisito contezza dell'effetto di tali condotte solo il 6 aprile 2006, data del deposito della sentenza con cui la Corte di Assise di Appello di Roma assolse definitivamente i generali Ferri e Bartolucci dal reato di attentato agli organi costituzionali di cui all'art. 289 cod. pen., perché solo allora si sarebbe acquisita sufficiente consapevolezza dell'effetto prodotto dalle condotte di ostacolo all'accertamento delle cause del disastro poste in essere dagli appartenenti dall'Aeronautica Militare, e cioè "che tali condotte avevano reso impossibile un accertamento delle cause del sinistro secondo gli standards di certezza richiesti in un processo penale".

In ogni caso, secondo il Tribunale, ci si trovava di fronte a una condotta omissiva permanente – perdurando l'obbligo giuridico per le Amministrazioni di fare chiarezza sul disastro di Ustica – e poteva dunque valorizzarsi la dottrina penalistica secondo cui la prescrizione inizia a decorrere solo quando cessa la condotta permanente.

10. I Ministeri contestano la decisione, e sostengono sia irragionevole ancorare l'inizio del decorso della prescrizione a un accertamento giudiziario consistente in una pronunzia non di condanna ma di proscioglimento, tanto più che lo stesso Tribunale, richiamando la sentenza-ordinanza del giudice istruttore, aveva in precedenza contraddittoriamente sottolineato come fosse possibile almeno a far tempo dal deposito di tale provvedimento agire in giudizio in base a un'enorme mole di elementi che avrebbero potuto giustificare un'azione risarcitoria contro i Ministeri.

Dopo avere riepilogato le decisioni assunte in tale sentenza-ordinanza e il successivo iter processuale che aveva portato all'assoluzione dei generali Bartolucci, Ferri, Melillo e Tascio, le Amministrazioni appellanti hanno sottolineato che il Tribunale aveva correttamente escluso la possibilità di porre a fondamento della domanda risarcitoria i fatti ascritti ai generali, per la preclusione processuale derivante dalla loro ampia assoluzione.

Con riferimento alle condotte asseritamente illecite considerate dal Tribunale e riferite ad altri imputati – che erano stati prosciolti in istruttoria – deducono quindi che alla data del deposito dell'ordinanza-sentenza tali presunti illeciti erano già prescritti, ed erano pertanto prescritte le pretese risarcitorie, anche a voler concedere un nuovo termine quinquennale decorrente dal deposito dell'ordinanza-sentenza.

La prescrizione sarebbe maturata anche a considerare i presunti occultamenti e depistaggi (che secondo quanto risultava dall'ordinanza-sentenza del giudice Priore risalivano comunque ad epoca non successiva al 1995) non già come illeciti penali ma piuttosto quali semplici violazioni dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione che, contrariamente a quanto adombrato dal Tribunale, si sarebbero perfezionati istantaneamente con la specifica condotta illecita di impedimento all'accertamento della verità, in epoca di molti anni anteriore all'iniziativa giudiziaria degli appellati.

11.1. Le doglianze delle Amministrazioni appellanti sono fondate.

11.2. Deve considerarsi in primo luogo – come pure è stato sottolineato nella sentenza impugnata – che le condotte di occultamento poste a fondamento della domanda risarcitoria sono state individuate dagli stessi attori per relationem, cioè mediante un rinvio alle condotte stigmatizzate nella sentenza-ordinanza del giudice istruttore.



Con riferimento a tali condotte, il Tribunale ha esattamente osservato che il giudizio civile è precluso ex art. 652 c.p. per le omesse informazioni del livello politico sulla presenza di traffico militare in zona e sulle risultanze dei dati radar, con riferimento alle quali gli alti ufficiali dello SMA sono stati assolti.

Ha considerato invece che tale preclusione non sussiste per le condotte per le quali è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per una causa estintiva del reato (prescrizione o morte del reo).

Con riferimento a tali condotte, indicate alle pagg. 57 e sgg. della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto rilevanti i comportamenti omissivi consistenti nella mancata consegna all'autorità giudiziaria della documentazione sui dati radar, e quelli commissivi, consistenti nell'avvenuta distruzione di tale documentazione (pag. 62), condotte che ha quindi analizzato, sottolineandone giustamente la gravità, con ampi riferimenti proprio alla sentenza-ordinanza citata (pagg. 60-74 vedi in particolare pagg. 69-71).

Orbene, tutte le condotte analizzate dal Tribunale, e comunque quelle poste a fondamento della domanda risarcitoria, sono costituite da azioni ed omissioni che erano già esaurite quando venne depositata la sentenza-ordinanza, nè gli interessati hanno dedotto (e tanto meno provato) altre analoghe condotte riconducibili al Ministero della Difesa successive al deposito della sentenza ordinanza.

11.3. Non può dubitarsi che anche il danno di cui gli appellati chiedono il risarcimento si fosse già manifestato all'epoca del deposito della sentenza-ordinanza.

Nel 1999 era infatti trascorso quasi un ventennio dal disastro aereo ed era già chiara la gravità delle interferenze e degli ostacoli al raggiungimento della verità posti in essere tramite le condotte



riconducibili al Ministero, così come si era ampiamente verificato il danno non patrimoniale liquidato dal primo giudice, consistente nelle "conseguenze di ordine esistenziale subite sul piano emozionale ... derivate direttamente dalla travagliatissima vicenda trentennale", che aveva costantemente, di giorno in giorno e per così tanto tempo "sconvolto e torturato l'esistenza degli attori, i quali hanno vissuto in balia di continue ed incessanti ipotesi, smentite, diversioni, speranze, delusioni, depistaggi ed ostruzionismi" (pagg. 55 - 56 della sentenza appellata).

Il fatto che le conseguenze dannose siano continuate anche dopo il deposito della sentenza-ordinanza non determina lo spostamento del termine di decorrenza della prescrizione, perché la mera protrazione nel tempo degli effetti negativi della condotta illecita già esaurita integra un illecito istantaneo con effetti permanenti e non un illecito permanente, per il quale soltanto è configurabile un diritto al risarcimento del danno che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive (cfr. Cass. 14 novembre 2011, sez. unite, n. 23763; Cass. 28 maggio 2013, sez. 3, n. 13201).

Le ulteriori conseguenze dannose hanno così integrato un mero sviluppo e un aggravamento del danno già insorto e sono quindi ininfluenti ai fini della decorrenza della prescrizione (Cass. 11 gennaio 2008, Sez. Un., n. 580; Cass. 22 aprile 2013, sez. 3, n. 9711) .

A conclusioni analoghe, sul versante penale, era giunto del resto lo stesso giudice istruttore nella più volte menzionata sentenza-ordinanza, che ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato ascritto all'imputato De Angelis per la mancata consegna all'autorità giudiziaria e l'avvenuta distruzione della documentazione radaristica (pagg. 60-61 della sentenza impugnata).



11.4. Il termine quinquennale di prescrizione, secondo i principi in precedenza richiamati, è dunque iniziato a decorrere quanto meno dal deposito della sentenza – ordinanza del Giudice Istruttore, e quindi dal 31 agosto 1999 (o al massimo trenta giorni dopo per le condotte per le quali è stata pronunciata l'estinzione per morte del reo, per il disposto di cui all'art. 2947 cod. civ., terzo comma, secondo cui in tal caso il termine decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile), perché a quella data le condotte illecite erano già state poste in essere, il danno si era manifestato e gli attori presero consapevolezza (o furono in grado di farlo usando l'ordinaria diligenza) della “rapportabilità causale” del danno al Ministero della Difesa.

11.5. In questo contesto, non può condividersi l'assunto del Tribunale secondo cui il termine quinquennale di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere solo il 6 aprile 2006, data del deposito della sentenza con cui la Corte di Assise di Appello di Roma assolse definitivamente gli imputati Ferri e Bartolucci, nel presupposto che solo allora si sarebbe acquisita una sufficiente consapevolezza dell'effetto prodotto dalle condotte di ostacolo all'accertamento del disastro, e cioè “che tali condotte avevano reso impossibile un accertamento delle cause del sinistro secondo gli standard di certezza richiesti in un processo penale” (pagg.100-101 della sentenza).

Va premesso che la condotta illecita ascritta ai dipendenti dell'Amministrazione (e rapportata, ai fini risarcitori, a quest'ultima) consiste, a ben vedere, nell'aver ostacolato l'accertamento della verità sulle cause del disastro di Ustica; e non già nell'aver impedito tale accertamento. Se si ritenesse impossibile l'accertamento della verità sulle cause del disastro dovrebbe logicamente concludersi (come giustamente

rilevato dalla difesa dei Ministeri appellanti) per il rigetto delle pretese risarcitorie avanzate.

Ciò posto, va rilevato che per un verso, come si è visto, già dal 1999 era ampiamente chiara la gravità degli ostacoli al raggiungimento della verità posti in essere dai soggetti riconducibili al Ministero della Difesa, costituendo gli eventi successivi, secondo i principi già ricordati, un mero sviluppo ininfluenza ai fini della decorrenza della prescrizione.

Per altro verso, nessun apporto ulteriore – anche sotto il profilo soggettivo – ha recato la sentenza di assoluzione della Corte di Assise di Appello, che se anche avesse condannato i generali per le condotte di occultamento loro ascritte non avrebbe eliminato il pregiudizio esistenziale derivato dalle condotte di ostacolo risarcito dal primo giudice, né avrebbe soddisfatto appieno il diritto di accertamento della verità la cui lesione è stata fatta valere in giudizio.

11.6. In conclusione, anche per questo profilo di illecito, va ribadita la centralità e rilevanza che assume nella vicenda la richiamata sentenza-ordinanza del giudice Priore.

11.7. Va infine rilevata l'infondatezza della tesi sostenuta dagli appellati, i quali, per paralizzare l'eccezione di controparte hanno ipotizzato che il diritto al risarcimento dei danni sia imprescrittibile.

Le condotte di ostacolo all'accertamento delle cause del disastro aereo non possono infatti ricondursi ai crimini di guerra e contro l'umanità, la cui imprescrittibilità è riconosciuta dal diritto consuetudinario internazionale (oltre che dalla Convenzione ONU del 26 novembre 1968 e dalla Convenzione del Consiglio di Europa del 25 gennaio 1974).

Tale imprescrittibilità è infatti rigorosamente circoscritta ai crimini che “attentano massimamente” ai diritti inviolabili dell'uomo e che “minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stessa della

coesistenza internazionale”, concretizzandosi “nella violazione, particolarmente grave per intensità e sistematicità ... dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma” (così Cass. 11 marzo 2004, Sez. Unite, n. 5044).

Ed è significativo che dell'applicazione di tali principi si sia discusso in modo pressoché esclusivo, sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, con riferimento a casi di deportazione e di crimini commessi durante l'occupazione nazista, cui non è certamente riconducibile, per la sua differente natura e per il differente grado di gravità, il diritto “alla verità”, la cui lesione è denunciata in giudizio.”

Sulla scorta di tali persuasive considerazioni, è sufficiente sottolineare che del tutto ininfluenti e inidonee a far mutare orientamento devono ritenersi le indicazioni offerte nel corso del giudizio civile dai testi Cossiga e Amato, valorizzate dagli appellanti incidentali, essendosi i predetti limitati a riferire una mera ipotesi loro prospettata senza evidenziare con quali specifici comportamenti concreti, successivi alla ordinanza-sentenza Priore, sarebbe stato ulteriormente ostacolato l'accertamento della verità, avendo essi deposto nel giudizio penale menzionando in proposito elementi ben risalenti ed avendo evidenziato, nell'ambito del giudizio civile, circostanze rese loro note in epoca successiva, ossia dal 1985 al 1992 (periodo in cui, in particolare, Francesco Cossiga era Presidente della Repubblica), tanto da non aver avuto modo di svelarle prima, e che, comunque, risultano all'evidenza talmente generiche da non consentire affatto il superamento dell'eccezione di prescrizione ben posta dalle PP.AA..

Sul punto, pertanto, la pronunzia merita ulteriore conferma.



4.3 Con il secondo articolato motivo di gravame, le PP.AA. hanno fermamente contestato le conclusioni relative alla affermazione della loro responsabilità in merito all'illecito consistito nell'omessa garanzia della sicurezza del volo, che avrebbe cagionato la sciagura aerea e la morte dei familiari degli appellati, a loro dire erroneamente e semplicisticamente agganciata a valutazioni effettuate in altri giudizi di merito e di legittimità relativi al disastro di Ustica, nei quali non erano ancora noti gli esiti dei processi penali svolti a carico degli alti ufficiali dell'aeronautica e non erano state prese in considerazione le argomentazioni svolte nel presente giudizio, sulla scorta di altri elementi allora sconosciuti; tanto in aperta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2043, 2050, 2697 e 2729 c.c.

Hanno criticato, in particolare, anche la ricorrenza del nesso causale fra le condotte omissive ascritte e i danni verificatisi e la sussistenza dei presupposti per configurare la presunzione di cui all'art. 2050 c.c., non potendo la vicinanza dell'aerovia civile ed altri spazi aerei di per sé comportare la pericolosità dell'attività di controllo del traffico, nonché la stessa riferibilità alle PP.AA. dei comportamenti eventualmente dolosi profilabili in capo ai suoi componenti, che avrebbero, in ogni caso, tenuto condotte devianti rispetto ai fini istituzionali loro propri, costituenti di per sé evento imprevedibile.

Reputa il Collegio che, anche sul punto, il primo Giudice abbia correttamente deciso, condividendo criticamente e ragionatamente la scrupolosa analisi effettuata dalle pronunce nn. 4066, 4067, 4068 e 4069 del 2011 del Tribunale di Palermo, parzialmente confermate, proprio con riferimento all'*an debeat*, da questa Corte con le pronunce 517, 518 e 563 del 2015.

Al fine di evitare un'inutile duplicazione dell'imponente sforzo già compiuto di ricostruzione della straordinaria mole di elementi raccolti nel corso di vari decenni, vale la pena trascrivere anche in questo caso la



motivazione della già richiamata pronuncia non definitiva n. 517/2015 (pag. 34 e seguenti), che si condivide integralmente e si reputa assolutamente puntuale ed esaustiva, anche con riferimento alla sintesi delle argomentazioni svolte dal Tribunale, utili per comprendere il *thema decidendum*, e ai punti critici evidenziati dalle PP.AA., sovrapponibili a quelle reiterate in questa sede:

"12. Con un secondo motivo (pagg. 41 e sgg.) le Amministrazioni appellanti contestano, nel metodo e nel merito, l'individuazione delle cause del disastro aereo, che nella sentenza ha costituito la premessa dell'affermazione di responsabilità delle Amministrazioni per non avere assicurato la sicurezza del volo.

13. Il Tribunale, premesse alcune considerazioni sull'autonomia fra il giudizio civile e quello penale e richiamati i principi affermati da Cass. 5 maggio 2009, n. 10285, ha ritenuto che l'accertamento di responsabilità da parte del giudice civile deve attuarsi secondo gli standard di certezza probatoria propri del processo civile, fondati sulla regola del "più probabile che non".

Ha quindi analizzato le numerose perizie e consulenze tecniche rilevanti per la ricostruzione delle cause del disastro, tutte anteriori alla sentenza-ordinanza del giudice istruttore del 31 agosto 1999 (le indagini medico-legali disposte dall'autorità giudiziaria di Palermo prima della trasmissione degli atti per competenza territoriale a Roma; la prima relazione redatta dalla Commissione d'inchiesta tecnico-formale istituita dal Ministero dei trasporti il 28/06/1980, depositata nel 1982; la successiva relazione del 5/10/1982 della Direzione laboratori dell'Aeronautica militare italiana; la perizia chimica Malorni-Acampora, tutte anteriori all'analisi del relitto dell'aereo, all'epoca non ancora recuperato; la perizia tecnica del Collegio Blasi del marzo 1989; la



relazione dello SMA Pisano del maggio 1989; la relazione Pratis della Presidenza del Consiglio del 17/11/1989; la relazione degli ausiliari radaristi del collegio Blasi del 5/2/1990; la seconda relazione Blasi del maggio 1990; la perizia balistica-esplosivistica IBISCH ed altri del 14/4/1994; la consulenza radaristica di parte civile Pent-Valdacchino (n.d.r. Vadalacchino) del maggio 1992; la consulenza radaristica di parte imputata Neri-Giubbolini; la perizia Misiti depositata il 23/7/1994; le Osservazioni dei consulenti di parte civile Algostino ed altri sulla relazione dei periti d'ufficio del collegio Misiti del 23/11/1994; la consulenza radaristica di parte civile Algostino ed altri; la perizia radaristica Dalle Mese-Tiberio-Donali del giugno 1997; le Osservazioni Casarosa del 30/12/1998; la ricostruzione dei fatti dei consulenti di parte civile Algostino-Pent-Valdacchino del 1999).

All'esito di tale esame, il primo giudice ha osservato che sono tre le possibili cause del disastro: la detonazione di un ordigno collocato a bordo nella toilette posteriore dell'aereo, l'esplosione di un missile lanciato da un aereo militare nell'ultimo tratto di volo dell'Itavia e la quasi-collisione tra un velivolo militare ed il velivolo civile, nell'ultimo tratto di volo.

È stata invece pacificamente esclusa l'ipotesi del cedimento strutturale in considerazione della rapidità dell'evento, che non consentì l'attivazione del sistema di erogazione dell'ossigeno.

Il Tribunale ha ritenuto che, sulla base dei dati tecnici disponibili e dei relativi riscontri esterni, le ipotesi del missile e della quasi-collisione risultavano più probabili rispetto a quella della bomba.

Per un verso, il recupero del relitto non aveva fatto emergere reperti che riportassero i segni tipici dell'esplosione di una bomba (visibili al contrario sui reperti dei rottami degli aerei caduti a Lockerbie e Tenerè e, comunque, inequivocabili e sempre presenti in caso di esplosione) e non

aveva del resto consentito di individuare danni da impatto di schegge di testata missilistica o da impatto diretto con il missile.

Il collegio Misiti – sostenitore dell’ipotesi della bomba – aveva portato alcune argomentazioni che giustificavano l’assenza di segni dell’esplosione dell’ordigno, che tuttavia non erano condivisibili, essendo state puntualmente contestate dai consulenti tecnici di parte civile – sostenitori dell’ipotesi del missile – che, dal canto loro, avevano giustificato l’assenza di danni da impatto di schegge prodotte dall’esplosione di testata missilistica, o da impatto diretto con un missile, sostenendo che la causa del disastro dovesse attribuirsi all’esplosione di una testata missilistica nelle vicinanze del DC9 per effetto della sola onda di detonazione causata dall’esplosione della testata (e non dell’azione delle sue schegge).

Il Tribunale ha quindi ritenuto che le motivazioni addotte dai periti e dai consulenti tecnici di parte a sostegno della compatibilità delle ipotesi da loro sostenute e la mancanza di prove tecniche certe e dirette inducevano a cercare altri elementi di conferma o di esclusione delle diverse ipotesi sulla base di considerazioni di natura tecnica e logica, e ha ritenuto particolarmente utili per la ricostruzione della dinamica del disastro i dati tecnici relativi alla presenza di altri aerei, circostanza idonea a escludere l’ipotesi della bomba, almeno nel senso di farla ritenere meno probabile rispetto alle altre due ipotesi.

Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto che la presenza di altri velivoli fosse provata con ragionevole certezza sulla base della perizia Dalle Mese, in considerazione della sua logicità e linearità e della maggiore completezza dei dati a disposizione rispetto a quelli utilizzati dal collegio Misiti (grazie alla sopravvenuta collaborazione della NATO, che aveva fornito elementi indispensabili per l’interpretazione dei dati radar).



La maggiore attendibilità dei contenuti della perizia Dalle Mese poteva desumersi inoltre dalla considerazione, da parte del collegio peritale, dello scenario aereo presente nelle vicinanze del DC9 durante l'intero arco del suo volo e non solo nella fase finale (oltre che della maggiore affidabilità dei componenti di quel collegio rispetto ai periti radaristi del collegio Misiti già evidenziata dal giudice istruttore).

La presenza di altri aerei poteva inoltre ritenersi provata grazie al riscontro esterno alle risultanze dei dati radar, come ricostruite dal collegio Dalle Mese, fornito da alcuni elementi di natura non tecnica (testimonianze relative al rilevamento da parte degli operatori di altri velivoli, conversazioni TBT e tra siti durante il volo e anche dopo l'incidente).

Una valenza altrettanto discriminante non poteva invece essere attribuita ai segni di esplosione - rivelati dalle tracce di miscela di TN4 e TC4 - in ragione della probabilità che la loro presenza debba ricondursi a inquinamento ambientale sui reperti al momento del loro recupero, mentre efficacia discriminante fra le diverse ipotesi poteva essere attribuita anche alla mancanza di segni inequivocabili di esplosione interna riscontrati sul relitto e sui cadaveri, nonché al fatto che alcuni frammenti della toilette (come la tavolozza del wc) risultavano intatti, posto che sulla base delle consulenze tecniche l'ordigno avrebbe potuto essere collocato solo nella toilette.

Il Tribunale ha inoltre dato rilievo anche a prove dirette, testimoniali e documentali, che fornivano importanti elementi di conferma alla presenza di altri aerei durante il volo del DC9 e nella sua fase terminale, rafforzando le ipotesi del missile e della quasi collisione e rendendo meno probabile quella della bomba.



Fra le testimonianze che confermavano un'intensa attività militare nell'imminenza dell'incidente, il Tribunale ha considerato come degne di nota quelle del capitano Cucchiarelli e del sergente Colonnelli, concordi fra loro e supportate da riscontri esterni emersi dall'analisi dei dati del radar civile di Fiumicino, nonché le deposizioni rese dai fratelli Santo e Nicolò Bozzo e la testimonianza resa dal maresciallo Luciano Carico in servizio presso il Centro radar dell'A.M. di Marsala, che trovavano conferma in quelle rese dal colonnello Del Zoppo.

Il Tribunale ha quindi considerato anche altre prove indiziarie del coinvolgimento di un velivolo militare (il rinvenimento da parte del collegio Misiti del serbatoio supplementare di un caccia in un'area individuata nel presupposto che alcuni dei radar indicassero in corrispondenza di quella zona una traccia rappresentativa di un velivolo militare di quel tipo; striature e crateri rilevati sul fondo del mare in occasione del recupero del relitto, indicativi del fatto che prima del 1987 soggetti non identificati avevano scandagliato il fondale marino a una profondità di ben 3.500 metri; una serie di omissioni poste in essere dall'Aeronautica Militare che non potevano ritenersi casuali né frutto di mera negligenza per la loro natura "sistematica" e per l'enorme rilevanza dei dati omessi rispetto a quelli forniti all'Autorità giudiziaria).

In definitiva il Tribunale, sulla base dei rilevamenti radar come esaminati dalla perizia Dalle Mese e i riscontri esterni forniti da elementi di natura diversa, ha ritenuto provato, secondo gli standard propri del giudizio civile, che l'incidente occorso al DC9 si era verificato a causa dell'operazione di intercettazione realizzata da parte di due caccia - che nella parte finale della rotta del DC9 viaggiavano parallelamente ad esso - di un velivolo militare precedentemente nascostosi nella scia del DC9 al fine di non essere rilevato dai radar, quale diretta conseguenza



dell'esplosione di un missile lanciato dagli aerei inseguitori contro l'aereo nascosto oppure quale conseguenza di una quasi-collisione verificatasi tra l'aereo nascosto e il DC9.

14. Gli appellanti lamentano che il Tribunale, nell'attingere agli elementi di prova acquisiti nel corso del procedimento penale, abbia valorizzato solo quelli funzionali a una determinata conclusione, sostanzialmente ignorando gli altri.

Dopo essersi soffermati sulle deposizioni rese in primo grado dai presidenti Francesco Cossiga e Giuliano Amato – che a giudizio degli appellanti il Tribunale aveva giustamente ritenuto irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda – i Ministeri si dolgono che il primo giudice abbia preso posizione sulle cause del disastro aereo con una ricostruzione dei fatti operata sulla base della regola del “più probabile che non”, affermata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10285 del 5 maggio 2009.

Gli appellanti contestano i principi affermati dalla Cassazione, e sostengono che nel giudizio civile le logiche di tipo probabilistico possono trovare applicazione solo in tema di prova del nesso di causale e non anche nella ricostruzione del fatto, rammentando che secondo i principi generali è onere di colui che agisce in giudizio ex art. 2043 c.c. dare prova degli elementi costitutivi dell'illecito, sicché la mancanza di un fatto – nella specie soltanto ricostruito in termini di mera compatibilità con la soluzione preferita – sarebbe sufficiente ad escludere una responsabilità dell'Amministrazione.

Le Amministrazioni appellanti sostengono in ogni caso che la prova di un fatto oscuro non può essere desunta logicamente da una semplice analisi comparativa di congetture basate solo sulle ipotesi allegare dall'attore, perché in tal modo vengono scartate tutte le altre ipotesi in



astratto plausibili, che potrebbero ancor oggi formularsi (come un malore del pilota, un guasto nella strumentazione di bordo, un'improvvisa perdita di pressione originata dalla cattiva chiusura dei portelloni).

Le Amministrazioni deducono che questo metodo renderebbe inoltre arbitrario individuare i parametri percentuali di certezza probabilistica richiesta e verrebbe a porre inammissibilmente a carico del convenuto l'onere probatorio (negativo) di dimostrare che il fatto non si è verificato secondo le modalità prospettate dall'attore come probabilisticamente più plausibili.

In ogni caso, secondo gli appellanti, neanche il corretto uso dei criteri probabilistici potrebbe condurre all'affermazione di responsabilità dei Ministeri.

Le Amministrazioni si dolgono, in particolare, che il primo giudice si sia soffermato sulla perizia Misiti per riportare le critiche alle conclusioni raggiunte da nove undicesimi del collegio peritale, che avevano individuato come più attendibile causa del disastro l'esplosione di un ordigno all'interno della toilette del velivolo, finalizzate a svalutare il lavoro di coloro che avevano sostenuto ipotesi differenti rispetto a quelle accolte, cioè quelle del missile o della quasi collisione, scartandosi in tal modo l'ipotesi della bomba, nonostante le precisazioni poi fatte dai due periti, membri di minoranza del collegio Misiti, che avevano ammesso la possibilità che la caduta del velivolo fosse stata determinata dall'esplosione di una bomba a bordo.

Gli appellanti aggiungono che tuttavia, nonostante il tentativo di svalutare ogni osservazione tecnica contraria alle ipotesi del missile o della quasi collisione, lo stesso Tribunale aveva dovuto riconoscere che, scartata l'ipotesi del cedimento strutturale, con riferimento alle altre tre possibili ipotesi del disastro il materiale acquisito nel corso del



procedimento penale non consentiva di raggiungere la prova certa del verificarsi di alcuna di esse.

Gli appellanti riprendono alcune argomentazioni del Tribunale e sostengono che non siano state considerate in modo adeguato e obiettivo alcune valutazioni tecniche emerse nelle perizie eseguite in sede penale e siano state formulate mere ipotesi, lamentando che siano state ignorate alcune acquisizioni processuali, fra cui in particolare quanto riferito dai periti Misiti e Taylor in favore dell'ipotesi della bomba (di cui riportano una sintesi, tratta da una relazione tenuta a un convegno del CNR), le critiche mosse dai consulenti tecnici alla perizia Dalle Mese sullo scenario aereo durante la traiettoria del DC9 e le osservazioni tecniche fornite sulla vicenda dal Prof. Christopher Protheroe, che su incarico del dott. Priore aveva profilato come possibile causa del disastro quella della bomba a bordo, richiamando anche alcuni passi della sentenza di assoluzione della Corte di Assise di Appello di Roma, secondo cui l'ipotesi di uno scenario aereo sarebbe molto controversa e non supportata da significativi riscontri, e contestando che tali riscontri possano essere dati dalle deposizioni testimoniali, inattendibili e ininfluenti, e dagli altri elementi indicati dal Tribunale.

15.1. Il motivo è infondato.

15.2. Il Tribunale si è correttamente ispirato al principio affermato dalla Cassazione che, in altra controversia concernente lo stesso disastro aereo, ha sottolineato la differenza fra il processo penale e quello civile in materia di regola probatoria, vigendo nel primo la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", mentre nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", in considerazione della diversità dei valori in gioco nel processo penale tra



accusa e difesa, a fronte dell'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile fra le due parti contendenti.

La Cassazione ha così osservato che esigenze generali di coerenza e di armonia dell'intero processo civile comportano che questo principio della "probabilità prevalente" – largamente diffuso in tema di prova del nesso causale – si applichi anche quando vi è un problema di scelta di una delle ipotesi sul fatto che siano tra loro incompatibili o contraddittorie, quando tali ipotesi abbiano ottenuto gradi di conferma sulla base degli elementi di prova disponibili, dovendosi scegliere in sede di decisione l'ipotesi che riceve il supporto relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili (Cass. 5 maggio 2009, sez. 3, n. 10285).

Questa Corte di Appello, nel decidere un'altra causa risarcitoria che traeva origine dal medesimo disastro aereo, ha già condiviso questo orientamento con la sentenza n. 788 del 15 aprile / 14 giugno 2010, n. 788, che sul punto ha superato il vaglio del giudice di legittimità (Cass. 28 gennaio 2013, sez. 3, n. 1871).

Il principio affermato – che va in questa sede ribadito – non merita le censure degli appellanti sull'asserita incompatibilità con i principi generali di ripartizione dell'onere della prova, considerato che, secondo quanto ha già osservato la Cassazione, il criterio della probabilità prevalente fonda comunque il sistema logico-operativo della prova presuntiva, che si basa essenzialmente su di un ragionamento probabilistico per giungere alla conclusione più probabile (fatto ignoto) tra quante possono esser ipoteticamente tratte dalla stessa premessa (e cioè dal fatto noto).

Può aggiungersi che la Cassazione ha fatto applicazione di questo principio nell'ambito di controversie relative al disastro aereo di Ustica,



caratterizzate dal fatto che le cause del disastro erano state per anni vagliate nell'ambito di indagini penali particolarmente approfondite, e nelle quali non vi è pertanto il rischio che chi agisca possa apporre dei filtri "di comodo" alle ipotesi da esaminare comparativamente fra loro.

E nella specie, va detto per inciso, è ovviamente da escludere che causa del disastro possano essere stati il malore del pilota, il guasto della strumentazione a bordo o la cattiva chiusura dei portelloni - pure indicate nell'atto di impugnazione come cause possibili - e ciò per le stesse ragioni per le quali nel processo penale è stata esclusa l'ipotesi del cedimento strutturale (la rapidità dell'evento, che non consentì l'attivazione del sistema di erogazione dell'ossigeno).

15.3. Questa Corte, come si è detto, ha già deciso analoga controversia risarcitoria in cui parte del processo erano gli stessi Ministeri oggi appellanti (sentenza n. 788 del 15 aprile / 14 giugno 2010, n. 788) e sulla base del medesimo compendio probatorio ha ritenuto accertata quale causa del disastro aereo, nel rispetto degli standard di prova indicati, l'abbattimento ad opera di un missile (cui è assimilabile, per quel che qui rileva, l'ipotesi della quasi-collisione) anziché quella dell'esplosione interna.

Vale la pena riprendere le circostanze all'epoca indicate nella motivazione della decisione assunta:

- i tappetini sistemati sotto le poltrone dei passeggeri, all'interno del velivolo, quasi tutti recuperati, non presentavano tracce di esplosione, o combustione, ma tracce di azioni meccaniche violente con strappi in alcuni punti;

- una lampadina per l'illuminazione concentrata dall'alto risultava col bulbo in vetro integro;



- la coibentazione all'interno del rivestimento interno della fusoliera in ampie zone dove era stata messa a nudo non presentava tracce di esplosione o di vicinanza di esplosione;
- nessuna maschera d'ossigeno risultava fuoriuscita dalla propria sede, tra quelle ritrovate;
- nessun cuscino o schienale recuperato ed analizzato recava segni di combustione per vicinanza a centri di esplosione;
- le traiettorie dei frammenti recuperati all'interno dei sedili e degli schienali non erano compatibili con la vicinanza di fonti esplosive ad alta temperatura;
- i relitti delle strutture interne della cabina di pilotaggio non evidenziavano di esser stati vicini ad una sorgente esplosiva, né ad una fonte di calore;
- gli impennaggi di coda del velivolo erano stati ritrovati sul fondo del mare integri al loro interno senza tracce di vicinanza a sorgenti esplosive;
- i motori dell'aereo non recavano segni di danno diversi da quelli prodotti dall'impatto violento con l'acqua;
- il bagagliaio principale del velivolo, in buona parte recuperato, non recava tracce di esplosione o combustione né di azione meccanica violenta sul rivestimento interno;
- era stato ritrovato integro un bulbo di vetro alloggiato in una lampada all'interno del bagagliaio principale;
- la parte inferiore dello sportello del vano bagaglio anteriore era stata trovata praticamente integra nella zona di rivestimento interno, privo di schiacciamento e/o combustioni;
- nella stessa parte erano stati trovati due fori con andamento dall'esterno verso l'interno, prodottisi a velocità superiori a quelle compatibili con l'impatto;



- erano stati ritrovati all'interno di cuscini e schienali alcuni frammenti del rivestimento esterno dell'aereo;

- i carrelli principali del velivolo erano stati ritrovati staccati al livello delle strutture di collegamento al velivolo integri nel loro complesso, senza segni di esplosione e/o di bruciature, e i pneumatici erano risultati integri;

- anche il carrellino anteriore era stato trovato praticamente integro, privo di una ruotina, ma con l'altra completa di pneumatico integro;

- alcune macchie oscure con significative percentuali di carbonio amorfo, forse frutto di combustione, erano state ritrovate in più punti su superfici esterne del velivolo nella zona latero-anteriore;

- le prove acustiche sul contenuto del Cockpit Voice-Recorder, avevano consentito di valutare come esterni i rumori registrati (del microfono in cabina collegato al voice recorder) qualche secondo prima dell'interruzione elettrica.

Ulteriori elementi contrari all'esplosione dell'ordigno nella toilette sono già stati individuati da questa Corte nella traiettoria dall'esterno verso l'interno delle schegge rilevate, nell'assenza di tracce interne di esplosione sui particolari dell'aereo recuperati, nell'assenza di ustioni su tutti i cadaveri recuperati e nella mancanza di tracce di CO e HCN nei polmoni e nel sangue di quelli sottoposti ad autopsia, nonché nel fatto che l'impulso acustico, antecedente l'interruzione completa dei circuiti elettrici, era simile per forma e durata a quelli provocati artificialmente, durante le prove, all'esterno del velivolo.

Ulteriore elemento significativo è dato dagli elementi indicativi di un altro velivolo lungo la stessa aerovia assegnata al DC 9 dell'Itavia, a ridotta distanza dallo stesso, com'è dato desumere da tutti gli elementi ben evidenziati nella sentenza impugnata, le cui plurime e argomentate

considerazioni resistono alle critiche mosse dagli appellanti sia con riferimento ai dati radaristici, sia quanto ai numerosi e convincenti elementi di riscontro esterni, diretti e indiretti.

La Corte, alla luce di quanto già considerato nella precedente decisione e delle ulteriori approfondite argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, conferma senz'altro tale valutazione, che ha già superato il vaglio del giudice di legittimità (la Cassazione ha detto che nella precedente sentenza di questa Corte la tesi del missile è stata "abbondantemente e congruamente motivata": Cass. 28 gennaio 2013, sez. 3, n. 1871, e ha poi osservato che la tesi del missile sparato da aereo ignoto risulta ormai consacrata nella giurisprudenza della Suprema Corte: Cass. 22 ottobre 2013, sez. 3, n. 23933).

16. Con un terzo motivo di appello (pagg. 93-110), i Ministeri sostengono che, anche a ritenere provata sulla base dei criteri probabilistici la dinamica del disastro aereo descritta dal Tribunale, gli eventi non sarebbero in ogni caso soggettivamente imputabili ai Ministeri.

Gli appellanti sostengono in particolare che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non può trovare applicazione la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., perché per "attività pericolose" vanno intese quelle che per loro stessa natura o per i mezzi impiegati rendono probabile e non solo possibile il verificarsi di un evento dannoso e perché la vicinanza dell'aerovia ad altri spazi aerei non comporta di per sé la pericolosità dell'attività di controllo del traffico aereo.

Le Amministrazioni appellanti sostengono inoltre che sarebbe impossibile configurare un nesso di causalità fra la presunta condotta omissiva e l'eventus damni, contestando la sussistenza di un obbligo assoluto e indiscriminato di controllo del traffico aereo, e deducendo che



l'estrema brevità dei tempi ipoteticamente a disposizione delle Amministrazioni non avrebbe consentito comunque di adottare alcuna reale misura di intervento; lamentano, poi, che il Tribunale avrebbe di fatto affermato la responsabilità oggettiva dei Ministeri discendente dalla mera presenza in zona di un altro aereo.

Nel contestare il principio secondo cui lo Stato dev'essere ritenuto responsabile di ogni evento che si verifichi sul suo territorio, gli appellanti deducono inoltre che, ad accedere alla ricostruzione - prospettata dal Tribunale - di un crimine doloso (cui i preposti al controllo del traffico aereo avrebbero attivamente partecipato o che quanto meno avrebbero consapevolmente lasciato al suo libero svolgimento) non sarebbe neanche possibile riferire all'Amministrazione l'illecito dei dipendenti ex art. 2049 c.c., norma che richiede non solo un nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate e il fatto illecito del preposto ma anche la positiva verifica che il comportamento del reo rientri tra le finalità proprie dell'ente, elemento che nella specie sarebbe da escludere, non potendo la condotta prospettata ricondursi al perseguimento dei fini istituzionali di uno Stato democratico.

17.1. Il motivo è infondato.

17.2. Il Tribunale ha ritenuto che la circolazione di altri aerei lungo la stessa rotta del DC9 - che al momento dell'esplosione, procedeva sulla rotta assegnata dove era regolarmente stabilizzato - costituiva un fatto colposo imputabile ai due Ministeri, perché le Amministrazioni convenute avrebbero dovuto garantire l'assenza di ostacoli o pericoli per la circolazione aerea lungo la rotta assegnata e, comunque, adottare misure idonee a prevenire l'incidente (ad esempio non autorizzando il decollo del DC9 o il volo sulla solita rotta, o assegnando altra rotta per il volo di quel giorno).



Il Tribunale, nel richiamare quanto già affermato sul medesimo disastro aereo dalla più volte citata Cass. 5 maggio 2009, n. 10285, ha fatto un excursus completo della normativa del settore, da cui risulta indiscutibile che, alla data dell'incidente occorso al DC9, sul Ministero della Difesa gravasse l'obbligo di garantire la sicurezza dei cieli e di impedire l'accesso ad aerei non autorizzati o nemici e sul Ministero dei Trasporti, tramite l'apposito commissariato, l'assistenza e la sicurezza del volo.

Al riguardo, non può che rinviarsi alle pagg. 50/54 della sentenza impugnata, alla giurisprudenza della Cassazione (Cass. 5 maggio 2009, n. 10285) e alla considerazione, già fatta da questa Corte di Appello nella sentenza n. 788 del 15 aprile / 14 giugno 2010, n. 788 (che anche su questo punto ha superato il vaglio del giudice di legittimità) del carattere specifico di tali obblighi, diretti ad assicurare la sicurezza dei cieli e ad evitare l'insorgenza di fatti del tipo di quello verificatosi.

Ne segue che - a fronte di uno specifico obbligo normativo di impedire l'evento che si è poi verificato - il giudice di primo grado ha correttamente richiamato quanto affermato da Cass. 5 maggio 2009, n. 10285 (e poi ribadito da Cass. 28 gennaio 2013, sez. 3, n. 1871), e cioè che è irrilevante che manchino elementi di prova "circa la conoscenza da parte di organi dello Stato della presenza di velivoli che potessero risultare anche solo potenzialmente pericolosi per l'aereo e per le vittime del disastro", in quanto "il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento non è altro che la concretizzazione del rischio che la norma (sia specifica sia generica) mira ad evitare. In questo caso la colpa esiste pur sempre e consiste nel porre in essere il comportamento omissivo, in modo cosciente e volontario, in violazione del dovere specifico o generico"; infatti "il solo fatto che i predetti convenuti non avessero conoscenza

della presenza di velivoli nell'aerovia assegnata ad Itavia, ed a maggior ragione che si trattasse di aerei militari non identificati, di per sé non è elemento idoneo ad escludere la colpevolezza, poiché integra, se non altrimenti giustifica, l'inosservanza delle norme di condotta e di sorveglianza e controllo o quanto meno difettoso esercizio di tali attività", e la responsabilità dei Ministeri convenuti si sarebbe potuta ritenere esclusa solo se questi avessero provato "che, nonostante il controllo degli spazi aerei secondo le tecniche dell'epoca, l'intrusione dell'aereo militare ostile non fu percepita per fattori eccezionali imprevedibili ovvero che l'evento non fu evitabile".

I principi applicati prescindono dunque dagli artt. 2049 e 2050 c.c., e traggono origine piuttosto dalla natura omissiva della responsabilità aquiliana, imputata ex art. 2043 c.c. alle Amministrazioni appellanti.

La tematica di cui all'art. 2050 c.c. è pertanto estranea alla ratio decidendi, pur dovendosi sottolineare al riguardo che la Cassazione, nel confermare anche su questo punto la precedente sentenza di questa Corte di Appello, ha comunque ribadito il principio che l'attività volta a garantire la sicurezza della navigazione aerea civile è pericolosa quando detta navigazione è esercitata, come nella specie, in condizioni di anormalità e di pericolo (Cass. 28 gennaio 2013, sez. 3, n. 1871).

17.3. Può aggiungersi, con riferimento al giudizio controfattuale e alla dedotta immediatezza dell'evento, che, secondo quanto già considerato da questa Corte di Appello nella precedente decisione, l'azione pretermessa avrebbe potuto e dovuto intervenire non al momento dell'esplosione del missile, ma prima di detto momento e cioè quando, conosciuta o - che è lo stesso - conoscibile da parte dei loro operatori la presenza di aerei non identificati nell'aerovia del DC 9, avrebbero dovuto attivarsi le opportune reazioni, per consentire ad esempio



l'intercettazione del velivolo ostile, da parte di aerei dell'aeronautica militare italiana, o per modificare la rotta assegnata all'aereo di linea, al fine di garantire la sua sicurezza e l'incolumità di passeggeri ed equipaggio; attività che, ove tempestivamente posta in essere, ben avrebbe potuto evitare il disastro, ma che le Amministrazioni hanno implicitamente ammesso di non aver fatto, laddove si sono limitate ad allegare l'imprevedibilità e la repentinità del fatto - riferite all'esplosione del missile - ed invocato il fortuito.

Alla stregua di tali ulteriori stringenti argomentazioni, non possono che restare superate le difese connesse ad un presunto contrasto fra “sentenze penali che esplicitamente individuano la causa della caduta dell'aereo nell'esplosione di una bomba collocata a bordo del velivolo ...” e “sentenze civili che apprezzando in maniera diametralmente opposta il medesimo compendio tecnico/probatorio (sulla base di criticabilissima lettura), affermano la responsabilità civile delle Amministrazioni per l'omesso controllo dello spazio aereo, con buona pace di quel che resta del principio di unicità della giurisdizione”, atteso che, nel processo penale, non si è indagato sulla causa della caduta dell'aereo, ma piuttosto sulla penale responsabilità di taluni imputati in merito a specifici fatti di reato, e si è dunque verificato se esistesse la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'esistenza dei delitti ipotizzati e dell'ascrivibilità degli stessi ai predetti imputati.

Se, dunque, v'è stata valutazione del fatto, tradottasi in taluni *obiter dicta*, la stessa, funzionale al diverso scrutinio, non può reputarsi affatto vincolante o, comunque, in aperto contrasto con il giudizio espresso in questa sede.

D'altra parte, proprio la Suprema Corte, nella sentenza n. 10295/09, sempre relativa al disastro del DC9 Itavia, ha affermato che aveva errato il giudice civile ad escludere la accertabilità di una responsabilità civile

sul rilievo, definito notorio, che non vi era stato nessun giudizio penale avente ad oggetto l'individuazione del responsabile penale del sinistro di Ustica.

Per altro verso, non può affatto considerarsi elemento in grado di scalfire gli argomenti sopra riportati la circostanza, allegata dalle appellanti, che la tesi dell'esplosione della bomba a bordo, come unica possibile causa del disastro, sia stata ripetutamente sostenuta dall'ing. Lilja (già componente della Commissione Misiti, chiamato ad integrarla per indicazione del dott. Rosario Priore), in occasione della presentazione del suo libro, nel 2014, cui si è fatto diffusamente riferimento e la cui acquisizione in copia è stata pure sollecitata dalle PP.AA..

Invero, è stato sottolineato che detta tesi è già stata vagliata ma considerata logicamente recessiva rispetto alla massa di ulteriori elementi sopra evidenziati, non coincidenti esclusivamente con le risultanze radaristiche su cui si fonda essenzialmente la disamina eseguita dal Lilja.

Fra gli altri numerosi elementi spiccano talune prove testimoniali e le emergenze relative alla sottrazione e distruzione dei dati, anche radaristici, che hanno inevitabilmente inquinato le indagini e dunque viziato in radice gli esiti di quelli rimanenti, come inconfutabilmente evidenziato, a prescindere dalle conclusioni cui si è giunti in ordine alle condotte di reato ipotizzate in punto di prescrizione, nella sentenza ordinanza Priore e in quelle penali successive (cfr. sentenza della Corte di Assise di Roma del 30 aprile 2004 a pag. 587: *“In conclusione, alla luce di tutte queste considerazioni, risulta provata la responsabilità del generale BARTOLUCCI in relazione al primo episodio sopra ricostruito e quella concorrente dello stesso BARTOLUCCI e del generale FERRI in relazione al secondo episodio. Peraltro, a seguito della qualificazione giuridica attribuita ai fatti di alto tradimento nella fattispecie della turbativa delle attribuzioni degli organi costituzionali (art. 77 cod. pen.*



militare di pace in relazione all'art. 289 cod. pen., il quale prevede la pena massima di sei anni e otto mesi di reclusione) opera a norma dell'art. 157 n. 3 cod. pen., il termine di prescrizione di dieci anni decorrente rispettivamente dal luglio e dal 20 dicembre 1980 per cui tale causa estintiva è maturata comunque nel termine del 20 dicembre 1990, in assenza di atti interruttivi antecedenti idonei ad interrompere la prescrizione a norma dell'art. 160 cod. pen. comunque solo nei limiti del prolungamento della metà del termine previsto. Pertanto queste due ipotesi di reato rispettivamente ascritte ai generali BARTOLUCCI e FERRI devono essere dichiarate estinte per intervenuta prescrizione ...").

Tanto senza contare i dati inspiegati, effettivamente distonici rispetto all'ipotesi propugnata dalle PP.AA., evidenziati dagli appellati, oltre che nella pronuncia della Corte di Assise d'Appello di Roma del 15 dicembre 2005 (parimenti acquisita agli atti, cfr. pag. 116 della stessa), relativi alla mancanza di tracce di esplosione a bordo nella carcassa, nonché al ritardo del volo del DC9 partito da Bologna due ore dopo rispetto al previsto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, anche su questo punto la sentenza va, dunque, confermata.

Delineati gli orientamenti della Corte sulle questioni che ineriscono alla ricostruzione del fatto, ai criteri seguiti in tema di rapportabilità causale dell'evento al fatto illecito e alle conseguenze che ne scaturiscono in merito all'accertamento della responsabilità dei Ministeri, con riferimento alle posizioni delle appellate GUZZO Donatella e GUZZO Anna Maria, separatamente trattate nell'atto d'impugnazione principale, si impongono ora alcune ulteriori notazioni.

Invero, entrambi gli appellanti principali hanno correttamente evidenziato che la domanda delle GUZZO era stata *ab origine* proposta esclusivamente nei confronti del MINISTERO della DIFESA, ma,

nonostante ciò, il primo Giudice aveva erroneamente condannato al risarcimento del danno ambedue i MINISTERI, in aperta violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

Hanno poi dedotto che la circostanza - comprovata mediante produzione della sentenza n. 332/2009 della Corte di Appello di Palermo, munita dell'attestazione di definitività - che le GUZZO, quali familiari di una delle ottantuno vittime del disastro, avessero già intentato infruttuosamente un'azione risarcitoria nei confronti del MINISTERO dei TRASPORTI, fondata sull'ipotesi - profilatasi nell'imminenza del disastro, ma esclusa dalla stessa Commissione Ministeriale di inchiesta (del 1982) - che la caduta fosse stata determinata dal cedimento strutturale del velivolo, comportava due conseguenze: - o doveva reputarsi formato il giudicato "*in ordine all'impossibilità di ricostruire le modalità di verifica del disastro*", poiché le GUZZO avrebbero dovuto proporre sin dall'inizio le loro domande nei confronti di tutti i soggetti ipoteticamente responsabili, con conseguente inammissibilità della domanda; - o comunque doveva ritenersi che l'emersione dell'ipotesi "ordigno" (missile) in epoca anteriore al 1992, a prescindere dal soggetto convenuto in quel processo, non poteva non aver determinato la conoscenza (o conoscibilità) delle possibili cause del disastro, con conseguente prescrizione dell'azione.

Ora, a ben vedere, il primo Giudice è effettivamente incorso in un errore, poiché, dopo aver rilevato, a pag. 7 della sentenza, nelle premesse della motivazione, che "*gli attori... tutti familiari di soggetti deceduti nel disastro aereo del DC9 immatricolato I-TIGI della compagnia Itavia avvenuto nei cieli di Ustica in data 27 giugno 1980, hanno chiesto la condanna solidale del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ad eccezione delle attrici Guzzo Donatella e Guzzo Anna Maria, le quali hanno spiegato le proprie domande nei soli*

riguardi del Ministero della Difesa) al risarcimento...” e ancora a pag. 13, a proposito della mancata maturazione del termine prescrizione di quindici anni, che *“Ciò vale anche con riguardo alle attrici Guzzo Donatella e Guzzo Anna Maria, dovendosi escludere che la proposizione da parte delle stesse, in epoca antecedente al 1999, di domande risarcitorie contro il Ministero dei Trasporti possa reputarsi indice di conoscenza (o di conoscibilità) della sussistenza di una responsabilità in capo al distinto soggetto giuridico destinatario delle domande da loro proposte in questa sede, ossia il Ministero della Difesa”*, ha poi omesso di operare il conseguente distinguo nel dispositivo della decisione, provvedendo nello stesso modo per tutti gli attori.

Ne consegue, in difetto di apposita istanza di correzione formulata dalle parti interessate, che avrebbe consentito di valorizzare l'effettiva volontà del giudice - cfr., fra le tante, Cass. civ., sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24600 del 18/10/2017 -, la pronuncia di nullità della sentenza, per violazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui ha condannato il MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e TRASPORTI al risarcimento del danno riconosciuto alle GUZZO - cfr. fra le tante Cass. civ. sez. 2, sent. n. 465 del 14/01/2016 -.

Non sono da condividere, invece, gli altri rilievi, riguardo ai quali è sufficiente osservare innanzitutto che dal principio fissato dall'art. 2909 cod. civ., secondo il quale le statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, si evince, "a contrario", che tali statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio, anche nel caso in cui il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso - Cass. civ. sez. II, sent. n. 24165 del 25/10/2013, oltre a Cass. civ. n. 3187/2015, evocata dal primo Giudice a pag. 13 della sentenza -.



Dal momento, allora, che la sentenza della Corte è intervenuta fra le GUZZO e il MINISTERO dei TRASPORTI (oltre alle parti Aerolinee Itavia s.p.a. e Assitalia – Le assicurazioni d'Italia S.p.A.), non può affatto ritenersi che, per il principio della c.d. unicità dello Stato, tale sentenza precludesse la proposizione della domanda nei confronti del MINISTERO della DIFESA.

Invero, in tema di legittimazione attiva e passiva nei giudizi in cui siano parti Amministrazioni dello Stato, pur essendo indubbia l'unicità del soggetto al quale si riferisce l'azione di dette Amministrazioni, al suo interno si distinguono i vari settori e sfere di azione e le rispettive competenze, che danno luogo a distinti centri di interesse, con la conseguenza che la legittimazione a stare in giudizio spetta agli organi delle Amministrazioni di volta in volta istituzionalmente preposte a svolgere la singola attività di cui si tratta, senza che assuma rilievo in contrario la circostanza che l'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 abbia previsto, nella ipotesi di procedimenti promossi da privati nei confronti di Amministrazioni statali, che l'erronea indicazione dell'organo competente a stare in giudizio comporta una nullità relativa sanabile, peraltro limitatamente al solo momento della instaurazione del giudizio - cfr., fra le altre, Cass. civ. sez. III, sent. n. 2144 del 14/02/2001 -.

Piuttosto, tale *decisum* dispiega la sua rilevanza su un altro piano, che è quello evidenziato in linea gradata dalle stesse PP.AA., dato che la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in

relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa -
Cass. civ. sez. III, sent. n. 4241 del 20/02/2013 -.

A riguardo, al fine di evitare sterili ripetizioni, è sufficiente richiamare quanto già osservato in merito alla eccezione di prescrizione della pretesa diretta a far valere la responsabilità delle PP.AA. per omessa garanzia di sicurezza del volo, con specifico riferimento agli ulteriori elementi emersi nell'ambito del giudizio penale.

In quel contesto, infatti, sono state diffusamente evidenziate le ragioni per le quali si reputa superabile il convincimento di impossibilità di accertamento delle cause dell'evento cui si è pervenuti nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 332/2009 (dove si legge: *“l'ipotesi che l'incidente aereo sia stato causato dall'esplosione di un ordigno (collocato a bordo o proveniente dall'esterno) non è stata, purtroppo, riscontrata, e la stessa formulazione di una duplice opzione è eloquente al riguardo (il processo penale, fino alla cui definizione è stato sospeso il presente giudizio, si è concluso con la declaratoria di prescrizione)... l'accertamento delle cause di un evento non può costituire un fatto sopravvenuto all'evento stesso...”), nonché l'exordium praescriptionis coincidente con la sentenza-ordinanza Priore.*

D'altra parte, il presente *decisum* si pone in linea con quelli successivi di questa stessa Corte di Appello (sentenza n. 788 del 15 aprile / 14 giugno 2010, n. 788) e della Corte di Cassazione (Cass. 28 gennaio 2013, sez. 3, n. 1871 e Cass. 22 ottobre 2013, sez. 3, n. 23933) giunti ad opposte conclusioni rispetto alla sentenza n. 332/09 dei quali, come già evidenziato, non può parimenti non tenersi conto unitamente agli altri elementi di giudizio desumibili negli atti di causa.

Deve, pertanto, ritenersi che correttamente il primo Giudice abbia proceduto al vaglio nel merito della domanda delle GUZZO, proposta



esclusivamente nei confronti del MINISTERO della DIFESA pur errando nella formulazione del *conclusum* che va emendato.

4.4 Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti incidentali hanno criticato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno “*iure hereditario*” per la morte dei congiunti (c.d. danno tanatologico o catastrofe), inteso quale pregiudizio subito dalle vittime in termini di lesione del diritto alla vita.

A sostegno dell’assunto, hanno dedotto, in sintesi, che i principi indicati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15350/2015, quanto alla necessità di un *apprezzabile lasso di tempo* tra lesione e morte, idoneo a far maturare il diritto al risarcimento del danno in capo al *de cuius*, non sono condivisibili, né applicabili al caso concreto.

La Corte non può che ribadire, in proposito, l’orientamento già espresso in diverse pronunzie, fra le quali la recente n. 1319/17 dei giorni 21 giugno/6 luglio 2017, emessa nella causa recante il n. 1931/11 R.G., di seguito trascritta nella parte di interesse, che consente di superare ampiamente le obiezioni degli appellati - cfr. pag. 5 e seguenti -:

“2. Con la sentenza n. 15350, del 22 luglio 2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ricomponendo il contrasto giurisprudenziale registrato negli anni precedenti, hanno affermato che <<in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere



acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo>>.

Non ritiene, questa Corte di Appello, di discostarsi dal principio di diritto espresso dalla Corte di nomofilachia, in assenza di persuasive ragioni che consentano di pervenire a soluzione diversa.

Va del resto sottolineato, in proposito, che la stessa Corte di Cassazione si è definitivamente stabilizzata sull'arresto testé menzionato (v. Cass. 5684/2016 e 26916/2016), e che l'insistenza degli appellanti incidentali sulla gravità del fatto, nonché sull'indescrivibile terrore che con drammatica certezza caratterizzò le ultime frazioni di vita delle sventurate vittime della sciagura aerea del 27 giugno 1980, si infrangono contro un dato incontrovertibile, costituito dal fatto che ci si trova oggettivamente in presenza di un risarcimento del danno derivante da perdita della vita "istantanea" o "quasi istantanea", a fronte del quale le pur commoventi e suggestive pagine che i difensori dei parenti delle vittime hanno dedicato alla ricostruzione degli ultimi istanti dell'esistenza degli 81 esseri umani (77 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio) che viaggiavano, ignari, alla volta di Palermo, risultano recessive, siccome afferenti a valutazioni che non attengono alla natura del danno di cui si discute.

Ed invero, con la ripetuta sentenza del 2015 la Corte di Cassazione, nella sua massima espressione, è intervenuta proprio per sanare il contrasto insorto tra il precedente e costante risalente orientamento che negava la risarcibilità iure hereditatis del danno per la repentina perdita della vita, ed il contrario orientamento approfondito nella sentenza n. 1361, del 2014, della Terza Sezione Civile. Nell'occasione, le Sezioni Unite hanno appunto escluso la divisibilità delle pur pregnanti considerazioni svolte dalla Terza Sezione Civile (ed oggi sostanzialmente



riprese dagli appellanti incidentali), che aveva osservato come in giurisprudenza si fosse già affermata la ristorabilità di tale voce di danno anche in caso di sopravvivenza della vittima per poche ore (Cass. 7126/2013) o addirittura per pochi attimi (Cass. 13672/2010) dopo il sinistro, ed ha persuasivamente osservato che <<la morte non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene "salute", pregiudicato dalla lesione dalla quale sia derivata la morte>>, contrariamente a quanto ritenuto dal contrario orientamento.

Gli appellanti incidentali, nell'estremo tentativo di indurre questa Corte territoriale ad affrancarsi dal principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite, hanno poi utilizzato un argomento indubbiamente suggestivo, siccome evocativo di principi di elementare e perciò invincibile giustizia, osservando come, paradossalmente, ai malintenzionati converrebbe uccidere immediatamente le vittime predestinate, anziché ferirle mortalmente, <<perché nel secondo caso si aprirebbe la tutela risarcitoria iure successionis idonea ad aumentare, in modo significativo, il quantum debeatur, in contrasto con principi elementari di proporzionalità tra danno cagionato e conseguenze risarcitorie>>.

Anche di tanto si sono fatte già carico, tuttavia, le Sezioni Unite (la qual cosa relega sul piano dell'irrelevanza un argomento che è stato invece prospettato come innovativo ed in grado di scardinare l'architettura giuridica avversata), osservando come <<l'argomento "è più conveniente uccidere che ferire", di indubbia efficacia retorica>>, sia <<in realtà solo suggestivo, perché non corrisponde al vero che, ferma la relevantissima diversa entità delle sanzioni penali, dall'applicazione della disciplina vigente le conseguenze economiche dell'illecita privazione della vita siano in concreto meno onerose per l'autore dell'illecito di quelle che



derivano dalle lesioni personali, essendo indimostrato che la sola esclusione del credito risarcitorio trasmissibile agli eredi, comporti necessariamente una liquidazione dei danni spettanti ai congiunti di entità inferiore>>.

L'appello incidentale tendente ad ottenere il risarcimento del danno "tanatologico", va pertanto rigettato, con conferma, sul punto, della sentenza che si è correttamente attenuta al principio di diritto confermato dalle Sezioni Unite nel 2015."

È opportuno aggiungere, in ragione di quanto lamentato dai parenti delle vittime, che nel solco tracciato dalle SS.UU., pur rivisitando un orientamento dalle stesse già superato, si pongono anche gli ultimi arresti della Suprema Corte, che, muovendo dalle stesse premesse, hanno individuato, quale ulteriore elemento di caratterizzazione del concetto di *apprezzabile lasso di tempo* tra lesione e morte, una dimensione di piena consapevolezza e lucidità nell'agonia, che, invece, nel caso in esame, diversamente rispetto a quanto prospettato dagli appellati, non può che ritenersi dato meramente ipotetico.

Così è stato ritenuto che, *"in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo (nel caso deciso, di circa un'ora e mezza, in cui il ciclista, medico, aveva pure riferito ai colleghi che gli avevano prestato soccorso quanto accaduto) interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la*



persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto al risarcimento del danno, e, quindi, la conseguente trasmissibilità "iure hereditatis", rappresentato dall'agonia, sia sotto il profilo strettamente biologico che sotto quello psicologico-morale, nonostante la lucidità del soggetto, peraltro medico, manifestata dalla descrizione da parte sua della dinamica del sinistro ai sanitari del pronto soccorso)" - Cass. civ. sez. III -, sent. n. 26727 del 23/10/2018 -.

Conseguentemente, anche a voler ritenere che, indipendentemente dalla effettiva consistenza dello spazio temporale reputato apprezzabile ai fini del riconoscimento del danno *jure hereditario*, sia sufficiente la prova che la vittima della lesione fosse, prima dell'*exitus*, in condizioni di piena lucidità o consapevolezza, nel caso di specie, tale elemento non può affatto dirsi provato, né comunque desumibile.

Non ricorrendo, nel caso in esame, diversamente rispetto a quanto propugnato dagli appellati, margini per porre in discussione l'orientamento delle SS.UU. della Suprema Corte, fatto proprio nelle precedenti pronunzie di questa Corte, la sentenza impugnata sul punto va, pertanto, confermata.

4.5 Con il terzo motivo dell'impugnazione incidentale, gli appellati hanno lamentato l'erroneità della decisione, nella parte in cui, adeguandosi all'orientamento della Suprema Corte in tema di emotrasfusioni, ha accolto l'eccezione di "scomputo" tra il risarcimento loro riconosciuto e le indennità già percepite in base alle leggi nn.



340/1995 (con rinvio alla L. 302/1990), 266/2005 e 296/2006 (con rinvio alla L. 206/2004, alla L. 302/1990, alla L. 407/1998 ed alla L. 388/200).

Nel sottolineare che, in difetto di elementi specifici adottati a riguardo dalle PP.AA., la pronunzia impugnata ha sul punto un contenuto meramente dichiarativo e, dunque, non è tale da rendere incerto il giudicato, come erroneamente reputato dagli appellati, risultando solamente necessaria una mera operazione matematica fra quanto liquidato a titolo di danni e le indennità già ottenute, sono da condividere anche in questo caso, con conseguente superamento delle sollevate obiezioni, le argomentazioni della già citata sentenza n. 1319/17 dei giorni 21 giugno/6 luglio 2017 di questa Corte nella causa recante il n. 1931/11 R.G., di seguito trascritte:

“Per la miglior comprensione di quanto si dirà di seguito, è bene subito chiarire che le norme di riferimento sono costituite dagli art. 4 e 5 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; dall’art. 1 della Legge 8 agosto 1995 (n.d.r. n. 340), che ha esteso l’applicazione delle cennate “elargizioni” anche ai componenti le famiglie di coloro che hanno perso la vita in occasione del disastro aereo occorso il 27 giugno 1980 nella zona di Ustica all’aeromobile DC 9 della società Itavia durante il volo di linea Bologna-Palermo; dall’art. 1, comma 272, della Legge n. 266 del 2005, mediante il quale è stata riconosciuta un’indennità, nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro, a favore degli eredi delle vittime dell’evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980; e dall’art. 5, commi 3 e 5, della Legge 3 agosto 2004, n. 206, con il quale è stato elevato l’importo dell’elargizione fino alla misura di euro 200.000,00. Per quanto in questa sede interessa, l’art. 10, 2° e 3° comma, della Legge del 1990, prevede che se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall’entità dell’elargizione; e, qualora il



risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dai Ministeri, ha affermato che dall'importo complessivo del risarcimento dovesse essere detratto quanto lo Stato aveva già corrisposto, a ciascun danneggiato, sia a titolo di elargizioni di cui agli artt. 4 e 5 legge 20 ottobre 1990 n. 302, sia ai sensi dell'art. 1, comma 272, della legge n. 266 del 2005, nonché ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Tanto, in base al duplice rilievo che le citate "elargizioni" avevano natura risarcitoria, atteso che il 3° comma dell'art. 10 della L. n. 302 del 1990 prevede espressamente la surrogazione dello Stato, nel diritto del beneficiario verso i responsabili, in caso di "risarcimento" non ancora conseguito dal beneficiario; e che anche le indennità corrisposte ai sensi dell'art. 1, comma 272 della legge n. 266 del 2005 hanno natura risarcitoria.

Così facendo, tuttavia, il Tribunale ha equiparato due situazioni che meritano trattazione separata.

Va detto subito che la decurtazione è avversata - senza alcuna differenziazione - dagli appellanti incidentali, i quali stigmatizzano, in radice e con valenza tendenzialmente assorbente, l'irragionevolezza e l'ingiustizia di una situazione che consentirebbe allo Stato di beneficiare della sua stessa condotta finalizzata ad ostacolare l'accertamento della verità (<<da una parte lo Stato arreca un danno, nega quanto dovuto al Cittadino, impedisce la scoperta degli autori di una Strage; dall'altro



concede una elargizione e poi, scoperta la sua stessa gravissima colpa, ne riottiene la restituzione in via di compensazione>>).

La doglianza, in verità, è eccentrica rispetto alla decisione del Tribunale, ed è comunque inconferente: proprio il giudice di primo grado, infatti, ha avuto cura di precisare che <<la surrogazione, riguardando soltanto il diritto degli attori al risarcimento del danno "nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi, non si verifica riguardo al diritto, riconosciuto con la presente sentenza, al risarcimento del danno derivante dalle condotte di ostacolo all'accertamento della verità ascritte al Ministero della Difesa>>. La condotta in questione, peraltro, è coperta dalla prescrizione del relativo diritto, affermata da questa Corte con la sentenza non definitiva, con ulteriore rafforzamento dell'irrilevanza della doglianza di cui si discute.

Gli appellanti incidentali, inoltre, lamentano che le disposizioni in parola non avrebbero affatto natura risarcitoria, siccome previste da disposizioni finalizzate a compensare le vittime degli atti di terrorismo, con applicabilità ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica introdotta successivamente da leggi finanziarie; deducono, inoltre, che la compensatio lucri cum damno, si verificherebbe esclusivamente allorché il vantaggio ed il danno siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti, e non già quando il fatto generatore del pregiudizio patrimoniale subito dal creditore sia diverso da quello che invece gli abbia procurato un vantaggio.

Ora: per quanto attiene alla disposizione prevista dall'art. 1, comma 272, della Legge n. 266 del 2005 (<<a favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006.



Con decreto del Ministro dell'Interno sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma>>), ritiene la Corte che la natura del beneficio in parola costituisca circostanza che, avuto riguardo al paradigma del "giusto risarcimento" del danno, è priva di rilevanza, ove si consideri che, indipendentemente dal pur assorbente rilievo che ci si trova in presenza di un'indennità che trova causa nel medesimo fatto illecito che ha prodotto il danno e che è destinata a compensare il medesimo pregiudizio, così come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 788/2010 (in parte qua passata in giudicato, non essendo stata attinta dalla sentenza della 3^a Sezione della Corte di Cassazione, n. 1871, dei giorni 13.11.2012/28.1.2013), dovendosi sottolineare come altre disposizioni legislative abbiano invece introdotto altri benefici, aventi - questi sì - natura assistenziale, in materia di liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto di lavoro, di patrocinio a carico dello Stato, e di esenzione dalla spesa per l'assistenza sanitaria e farmaceutica (art. 9).

E' noto, del resto, che anche le Sezioni Unite (sent. 11 gennaio 2008, n. 584), nell'affrontare la questione circa il rapporto fra indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992 e risarcimento del danno, hanno osservato come la diversa natura giuridica dell'attribuzione indennitaria e delle somme liquidate a titolo di risarcimento danni per il contagio da emotrasfusione non possa considerarsi di ostacolo allo scomputo integrale dell'una dall'altra posta, atteso che, in caso contrario, la vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione al fatto lesivo del medesimo interesse tutelato, di diverse attribuzioni patrimoniali aventi causa dal medesimo fatto. In epoca successiva, ed in altro contesto normativo, i giudici di legittimità hanno poi avuto modo di osservare che "lucro" e "danno" non vanno concepiti come un credito ed



un debito autonomi per genesi e contenuto, rispetto ai quali si debba indagare soltanto se sussista la medesimezza della fonte, occorrendo semmai stabilire unicamente se il "lucro" costituisca o meno una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito ai sensi dell'art. 1223 c.c., facendo riferimento al principio della condicio sine qua non, sicché <<vantaggi e svantaggi derivati da una medesima condotta possono compensarsi anche se alla produzione di essi hanno concorso, insieme alla condotta umana, altri atti o fatti, ovvero direttamente una previsione di legge>> (Cass. 13537/2014).

Pertanto, ben il Tribunale ha disposto che dall'importo complessivo del risarcimento debba scomputarsi quanto sia stato a ciascuno già erogato in forza della cennata disposizione di legge. Risultando peraltro infondato l'ulteriore profilo di articolazione dell'appello incidentale, focalizzato sulla carenza di legittimazione dei Ministeri della Difesa e dei Trasporti alla proposizione dell'eccezione di compensazione, ove si consideri che solo i Ministeri condannati al risarcimento del danno possono dolersi dell'arricchimento che il beneficiario otterrebbe percependo sia l'indennità ex L. 266/2005, che il vero e proprio risarcimento.

Trattandosi di eccezione in senso lato, vale a dire non già di adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, bensì di una mera difesa, volta a sensibilizzare il giudice circa l'esistenza di una disposizione di legge che potrebbe aver già comportato la parziale compensazione del pregiudizio lamentato dal danneggiato, non coglie nel segno, infine, il rilievo degli appellati secondo cui i Ministeri avrebbero chiesto tardivamente lo scomputo di cui si discute.

Quanto detto sullo scomputo dal risarcimento delle "indennità" di cui all'art. 1, comma 272, della L. n. 266/05, può ripetersi sullo scomputo dal risarcimento anche delle "elargizioni" disposte dalla legge n. 302/1990.



Né la necessità dello scomputo riceve smentita (ma, piuttosto, conferma) dalla previsione della surrogazione di cui all'art. 10 della legge n. 302/1990, sulla quale gli appellanti hanno insistito, a sostegno della tesi della non scomputabilità tra le dette "elargizioni" ed il risarcimento.

Il richiamato art. 10 della legge n. 302/1990 è del seguente tenore:

"Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età' del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75. 3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili."

La norma è chiarissima nello stabilire che, in caso di concorrenza delle elargizioni con il risarcimento, il danneggiato non possa avere l'uno e l'altro. Se il beneficiario (comma 2) ha già ottenuto il risarcimento, l'elargizione viene corrisposta detraendo l'importo del risarcimento. Se il beneficiario non ha ancora conseguito il risarcimento (comma 3), l'elargizione viene corrisposta dallo Stato, ma quest'ultimo è surrogato nel diritto del beneficiario verso i responsabili. E' evidente che, in questo



caso, il beneficiario non può richiedere ai responsabili il risarcimento in aggiunta a quanto già ricevuto dallo Stato. E' piuttosto quest'ultimo ad avanzare la pretesa risarcitoria nei confronti del responsabile (che non deve, ovviamente, trarre beneficio dalle elargizioni corrisposte al danneggiato).

Non è dubbio che la previsione della surroga conferma (contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti) la necessità dello scomputo tra elargizioni e risarcimento.

Gli appellanti hanno sottolineato l'effetto "paradossale" della norma: lo Stato riconoscerebbe l'elargizione e successivamente ridurrebbe il risarcimento. Ma va considerato che la norma, con il meccanismo della surroga, è stata dettata a favore delle vittime "del terrorismo e della criminalità organizzata"; con la previsione, pertanto, che il ristoro del danno dovesse ricadere, in via definitiva, sul responsabile dello stesso (terrorista o appartenente alla criminalità organizzata).

I benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono stati "estesi", con la legge 8 agosto 1995, n. 340, ai "familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980", senza particolari adattamenti. In questo contesto, è chiaro che il meccanismo della surroga (per la coincidenza che è venuta a determinarsi tra lo Stato erogatore delle elargizioni e lo Stato responsabile del danno) è messo in crisi (o permane come fatto contabile tra i diversi Ministeri).

Resta senz'altro valido, invece, il principio ispiratore dell'art. 10 della legge n. 302/1990 (esplicitamente richiamato, peraltro, dalla legge n. 340/1995), secondo cui, come detto, va evitato l'ingiustificato arricchimento della vittima; e non può esservi, pertanto, cumulo tra elargizioni e risarcimento.



Conseguentemente, bene ha fatto il primo giudice, a disporre lo scomputo tra il risarcimento e le richiamate "elargizioni", nonché le "indennità" di cui all'art. 1, comma 272, L. n. 266/05.

La mancanza di dati di riferimento sulle date in cui lo Stato ha corrisposto indennità ed elargizione, marginalizza, nel difetto dei dati di riferimento indispensabili per pronunciarsi nel merito, l'eccezione di parziale prescrizione formulata dagli appellati, sottolineandosi come un'eventuale pronuncia generica si risolverebbe nel demandare all'eventuale giudice dell'esecuzione un vero e proprio giudizio, laddove invece la pronuncia di contenuto generico sulla decurtazione di indennità ed elargizioni dal risarcimento consegna alla fase esecutiva esclusivamente operazioni di tipo aritmetico.

Vale la pena evidenziare, altresì, a ulteriore conforto della decisione, le cui argomentazioni devono reputarsi ancora una volta assolutamente esaustive e condivisibili, quanto di recente osservato dalle SS.UU. nella sentenza n. 12564 del 22/05/2018, che, nell'escludere che dovesse essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'INPS al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, sul rilievo che si tratta di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo, ha, tuttavia, sottolineato l'astratta possibilità di operare lo scomputo nell'eventualità, indubbiamente ricorrente nel caso in esame, di unicità del soggetto responsabile del fatto illecito dannoso e al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria.

In queste ipotesi: *"vale la regola del diffalco, dall'ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente una cospirante finalità compensativa. La compensatio opera cioè in tutti i casi in cui*



sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l'effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni."

In buona sostanza: "la determinazione del vantaggio computabile richiede che il vantaggio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito: sicché in tanto le prestazioni del terzo incidono sul danno in quanto siano erogate in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato. La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria..."

Peraltro, indice inequivocabile di riallineamento degli esborsi, la cui scelta è demandata al legislatore, è stata ritenuta la previsione del meccanismo di surroga, nella specie espressamente sancito: "i due presupposti essenziali per poter svolgere la decurtazione del vantaggio": accanto al contenuto, "per classi omogenee o per ragioni giustificatrici", del vantaggio, la previsione, appunto, di un meccanismo di surroga, di rivalsa o di recupero, che "instaura la correlazione tra classi attributive altrimenti disomogenee".

Attesa la valenza dichiarativa della pronunzia e in considerazione del dato incontestato che gli appellati hanno già ottenuto le provvidenze in oggetto, pur non specificate nel loro ammontare, neppure coglie nel segno, come già evidenziato, il rilievo attinente alla impossibilità di procedere alla compensazione.

In conclusione, anche il terzo motivo dell'appello incidentale va respinto.

4.6 Con il quarto motivo dell'appello incidentale, la sentenza impugnata è stata censurata, nella parte in cui ha escluso la risarcibilità



dei danni patrimoniali connessi alla perdita degli apporti economici delle vittime in ambito familiare, reputando insufficienti gli elementi addotti al riguardo dagli attori e, comunque, inappropriata la richiesta di CTU - cui peraltro, in sede di conclusioni, gli stessi avevano rinunciato - con la quale non poteva essere assolto l'onere probatorio che su di essi gravava.

Gli appellanti incidentali hanno dedotto di aver, invece, dato *“rigorosa prova sia dei redditi delle vittime (a mezzo la produzione delle attestazioni reddituali), sia, ancora, dello stato di convivenza con gli attori (mediante la produzione di idonee certificazioni storiche degli stati di famiglia)”* e che, comunque, tale documentazione non era stata affatto contestata dai MINISTERI.

In buona sostanza, muovendo dal dato dell'entità del contributo economico che ciascuno riceveva dal proprio congiunto deceduto nel disastro alla data del 23 giugno 1980 e formulando una ragionevole prognosi di ulteriore contribuzione negli anni successivi, hanno sostenuto che poteva giungersi alla quantificazione del danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita del contributo economico che la vittima avrebbe potuto apportare ai familiari in via altamente probabile, secondo ragionevoli criteri rapportati al caso concreto. Alle stesse conclusioni doveva giungersi anche per gli ulteriori danni patrimoniali consistenti nella *“futura perdita degli alimenti da parte dei congiunti, rispetto ai quali la vittima deceduta sarebbe stata gravata di un contributo economico”*.

Gli appellanti incidentali hanno, quindi, proceduto a quantificare le somme richieste a tale titolo:

- prefigurando una vita residua del defunto fino a 70 anni (età media degli individui negli anni '80) e detraendo l'età al momento della morte;



- ipotizzando che il defunto destinasse alla propria famiglia i 2/3 dei suoi redditi - da ripartire in parti eguali fra moglie e figli - o, in presenza solamente del coniuge, nella misura pari ad 1/2;
- prevedendo la cessazione dell'erogazione delle somme in favore dei figli con il primo ingresso nel mondo del lavoro, ossia - con riferimento all'età media nel raggiungimento dell'obiettivo negli anni '80 - all'età di 30 anni;
- destinando, nel caso di soggetto disoccupato o di vittima minore, l'ammontare dei 2/3 del triplo della pensione sociale relativa all'anno 1980.

Ora, ad avviso della Corte, il primo Giudice, pur partendo da corrette premesse in punto di diritto, mutate dai numerosi precedenti della Suprema Corte a proposito di danni patrimoniali correlati ad utilità economiche di cui i parenti beneficiano e, presumibilmente, continuerebbero in futuro a beneficiare in caso di decesso dei propri cari, non ne ha tratto le logiche conseguenze, peraltro prescindendo del tutto dall'esame della documentazione prodotta, la cui valenza probatoria non è stata affatto contestata dalle PP.AA.

Invero, risultano versate in atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione relative al rapporto di parentela, ai sensi dell'art. 2 L. 4 gennaio 1968 n. 15, attestanti altresì, per GERVASI Paola e MORICI Massimiliano, BATTISTONI Liviana e RONCHINI Alessandro, ma non anche per SUPERCHI Santino, GUZZO Donatella e GUZZO Anna Maria, il dato della convivenza con i rispettivi parenti vittime del disastro aereo.

Per altro verso, sono stati prodotti due estratti conto previdenziali relativi a Morici Paolo, nato a Roma il 17 agosto 1941, rispettivamente marito e padre di GERVASI Paola e MORICI Massimiliano, e Ronchini Costanzo, nato a San Costanzo (PU), rispettivamente marito e padre di



BATTISTONI Liviana e RONCHINI Alessandro, dai quali si desumono i dati relativi allo svolgimento di attività lavorativa nel giugno 1980 – mese del disastro - di entrambi detti soggetti, il primo presso la S.p.A. ITAVIA di Navigazione in Amministrazione Straordinaria e l'altro presso la S.p.A. SNAM Progetti, nonché le relative retribuzioni (cfr. all. nn. 6 e 11).

Ora, è noto che, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, esulano dall'ambito della prova civile, riguardando "la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono". Pertanto, al pari della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, a tali dichiarazioni sostitutive deve negarsi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile, qualora costituiscano l'unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi - Cass. civ. sez. III, sent. n. 10191 del 28/04/2010 -.

È pure vero, però, che il giudice, ove le stesse dichiarazioni siano prodotte, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere - Cass. civ. SS.UU., sent. n. 12065 del 29/05/2014 -.



Conseguentemente, di tali elementi, evidenziati nell'originario atto di citazione, in assenza di specifica contestazione delle P.A., non può non tenersi conto ai fini precisati.

Come ritenuto dal primo Giudice, è innegabile, d'altra parte, che chi pretenda il c.d. danno patrimoniale futuro risarcibile è tenuto a fornire parametri tali da soddisfare l'esigenza di sufficiente determinatezza, che consenta al giudice l'ancoraggio a criteri che non si rivelino arbitrari (cfr., fra le tante, Cass. civ. sez. III, sent. n. 18490 del 25/08/2006).

In linea generale è, poi, evidente che una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata), è elemento significativo, in mancanza del quale non può dirsi altrimenti prevedibile, con elevato grado di certezza, un beneficio durevole nel tempo e, dunque, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale.

Pertanto, va di certo esclusa la fondatezza della pretesa a tale titolo avanzata dalle GUZZO, sorelle non conviventi della defunta Guzzo Rita, in difetto di allegazione di ulteriori elementi che evidenzino anche soltanto quale fosse l'attività di quest'ultima, all'epoca dell'evento non ancora trentenne, e se la stessa fosse o meno tenuta anche soltanto a contribuire parzialmente al mantenimento delle sorelle ancora minori, dovendo reputarsi in tal senso obbligati in via esclusiva i loro comuni genitori ed essendo previsto, quanto agli alimenti, dall'art. 433 c.c. un ordine che vede fratelli e sorelle al sesto posto dopo gli altri familiari.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla domanda proposta da SUPERCHI Santino in relazione al decesso della figlia Superchi Giuliana, nata a Rimini il 12.03.1969, e dunque, all'epoca del disastro aviatorio, non ancora dodicenne.

Prescindendo dalla considerazione che non è stato neppure allegato il dato della convivenza, non può in astratto ragionevolmente ritenersi, in



difetto di più precisi elementi di giudizio, che, raggiunta la maggiore età, Superchi Giuliana avrebbe fatto immediatamente ingresso nel mondo del lavoro, svolgendo un'attività retribuita, e che, conseguentemente, avrebbe contribuito al mantenimento del genitore o, ogni caso, sarebbe stata tenuta alla corresponsione degli alimenti, in difetto di altri obbligati - Cass. civ. sez. III, sent. n. 759 del 16/01/2014 -.

È nozione di comune esperienza che assai difficilmente un giovane appena diciottenne, privo di professionalità specifica, trovi lavoro, risultando invece assai più usuale che i figli vengano mantenuti dai propri genitori fino a che non completino gli studi o comunque fino all'età media di trent'anni, elemento peraltro valorizzato dagli appellanti incidentali per la stessa pretesa avanzata con riferimento alle posizioni degli altri familiari - coniuge e figli - delle vittime del disastro.

Invero, è stato condivisibilmente ritenuto che tra le aspettative che la morte di un figlio fa venire meno per i genitori, e alle quali deve essere commisurato l'ammontare del risarcimento a carico del responsabile dell'evento, vi è anche quella di un apporto del figlio all'attività economica del padre (o della famiglia) nel campo dell'industria, del commercio, dei mestieri, delle professioni, quando tale apporto non si fondi su semplici speranze o su ipotetiche eventualità, ma su una ragionevole previsione, affidata ad un criterio di ponderata probabilità, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto che, nel caso in esame, il richiedente non si è peritato di allegare - Cass. civ., sez. III, sent. n. 8002 del 18/04/2005 -.

Né, per superare le richiamate carenze probatorie, può farsi ricorso al criterio del triplo della pensione sociale, talvolta utilizzato nella liquidazione del danno patrimoniale futuro da incapacità o riduzione della capacità di lavoro, ma sempre in presenza di allegati elementi oggettivi,



che è comunque onere del danneggiato dedurre (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8896 del 04/05/2016 e sez. lav. n. 26081/2005, sez. 3 - Ordinanza n. 15737 del 15/06/2018).

Passando a esaminare le domande proposte dalla moglie e dal figlio rispettivamente di Morici Paolo e di Ronchini Costanza, deve ritenersi che, mentre quella proposta da GERVASI Paola e BATTISTONI Liviana non meriti accoglimento, abbia fondamento, nei limiti appresso indicati, quella avanzata da MORICI Massimiliano e RONCHINI Alessandro.

Invero, né la GERVASI né la BATTISTONI hanno dedotto elementi che consentano di ritenere che esse, all'epoca dell'evento, non fossero in condizioni di mantenersi autonomamente, prestando attività lavorativa o percependo proventi di altra natura.

D'altra parte, come già ricordato, la semplice circostanza della convivenza con il coniuge non consente di presumere che le stesse beneficiassero di parte dei redditi del marito.

Diversamente deve ritenersi per i figli MORICI Massimiliano e RONCHINI Alessandro, che, al momento del disastro, avevano soltanto 7 anni.

È noto che entrambi i genitori sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, ex artt. 143, 147 e 316 bis c.c., a contribuire ai bisogni della famiglia e, segnatamente, della prole.

Ora, risulta provato che Morici Paolo, dipendente della società ITAVIA, che al momento del decesso aveva compiuto il 38° anno di età, nei sei mesi antecedenti al disastro aveva percepito un reddito pari a € 4.053,15 e, dunque, se avesse potuto lavorare per tutto l'anno, avrebbe ottenuto un reddito di € 8.106,00.

Ronchini Costanzo, invece, dipendente della SNAM Progetti, che al momento del decesso aveva compiuto il 34° anno di età, nei sei mesi



antecedenti aveva percepito un reddito pari a € 4.098,00 e, dunque, se avesse potuto lavorare per tutto l'anno, avrebbe ottenuto un reddito di € 8.196,00.

Ora, premesso che tale tipologia di danno c.d. futuro va valutato con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto, e liquidato in via necessariamente equitativa, muovendo da tali dati concreti, presumendo, a fronte di un'età media lavorativa delle vittime fino a 70 anni, un obbligo di contribuzione al mantenimento in favore della prole dal 7° - ossia dall'epoca dell'evento - fino al 30° anno di età - nella quale deve ritenersi colpevole l'eventuale mancato ingresso nel mondo del lavoro -, ossia per 23 anni e la quota destinata al mantenimento del figlio, tenendo conto del concorso dell'altro genitore, pari a 1/6, si perviene per ciascun mese a un contributo per MORICI Massimiliano pari a 112,58 (€ 1.351,00:12) e per RONCHINI Alessandro pari a 113,83 (€ 1.366,00:12).

Su tali singole mensilità, che vanno riconosciute dal 30 luglio 1980 – mese successivo al disastro - al 30 giugno 2003 - ossia al compimento del 30° anno di età degli aventi diritto -, trattandosi di debito di valore, vanno calcolati rivalutazione e interessi sulle singole sorti capitali via via rivalutate anno per anno, secondo il criterio indicato da Cass. S.U. 17/02/95 n. 1712.

I MINISTERI appellanti vanno, pertanto, condannati, in solido fra loro, a tale titolo, al pagamento: in favore di MORICI Massimiliano dell'importo di 31.072,08 (pari alla somma di 276 mensilità da luglio 1980 a giugno 2003) oltre rivalutazione e interessi calcolati su € 112,58 per ciascun mese, secondo il criterio indicato, dalla scadenza di ogni singola mensilità alla data della presente sentenza; in favore di RONCHINI Costanzo dell'importo di 31.417,08, (pari alla somma di 276 mensilità da luglio 1980 a giugno 2003) oltre rivalutazione e interessi



calcolati su € 113,83 per ciascun mese, secondo il criterio indicato, dalla scadenza di ogni singola mensilità alla data della presente sentenza.

Infine, sugli importi così liquidati competono gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

La sentenza impugnata sul punto va, pertanto, riformata nel senso appena indicato.

4.7 Con riferimento alla determinazione del *quantum debeatur* a proposito del danno non patrimoniale già riconosciuto e liquidato dal primo Giudice, sono state mosse critiche da entrambe le parti.

Segnatamente, le PP.AA. hanno sostenuto che si fosse giunti a "*misura eccessiva e non commisurata ai criteri che ordinariamente presiedono alla sua liquidazione in via equitativa*" atteso che, esemplificativamente, nella sentenza n. 788 del 14 giugno 2010 di questa Corte, relativa ad altra controversia riguardante il medesimo disastro, si erano riconosciute a ciascuna delle parti in quel giudizio somme decisamente inferiori (cfr. pag. 144 dell'atto di impugnazione).

Dal canto loro, gli appellanti incidentali hanno lamentato, con il quinto e il sesto motivo della loro impugnazione, il mancato riconoscimento del danno morale soggettivo e del danno emozionale, quest'ultimo connesso alla "*travagliatissima e lunga vicenda giudiziaria*", fatta di "*depistaggi, di occultamenti, di teorie che smentiscono teorie, in sostanza di una fittissima nebbia... in sintesi "la tortura della goccia cinese"*", erroneamente repute dal primo Giudice non aventi autonoma configurazione.

Relativamente al primo, invero generico, rilievo delle PP.AA., è sufficiente richiamare quanto compiutamente indicato nella già citata pronuncia di questa Corte dei giorni 21 giugno/6 luglio 2017, emessa nella causa n. 1931/11 R.G., trascrivendo le puntuali considerazioni di cui alle pagg. 15 e seguenti:



“... Non coglie nel segno neanche la richiesta dei Ministeri tendente ad ottenere tout court l’equiparazione della decisione alla cennata sentenza n. 788/2010. L’esigenza di coerenza “interna”, ovvero sia di trattamento omogeneo di tutti i parenti del medesimo disastro aereo, pur essendo connotata da un’intrinseca significatività, costituisce circostanza recessiva rispetto alle valutazioni rimesse a questa Corte nella più ampia cornice di riferimento alla quale richiama l’elaborazione giurisprudenziale progressivamente affermatasi a far data dalla sentenza n. 12408 dei giorni 25.2/7.6.2011 (successiva alla sentenza che, secondo i Ministeri, dovrebbe costituire vincolante parametro di riferimento delle valutazioni rimesse a questa Corte territoriale), laddove nell’occasione, proprio al fine di evitare inaccettabili oscillazioni si è affermato che <<la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione, da parte di tutti i giudici di merito, di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto>>.

Ritiene la Corte, pertanto, di fare applicazione appunto delle cennate tabelle, avuto riguardo al fatto che le doglianze degli appellanti principali tendono ad ottenere comunque l’applicazione di un criterio equitativo riconoscibile.

E’ il caso di rammentare, infatti, che allorquando manchino criteri stabiliti direttamente dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c., deve garantire appunto non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, risultando intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in



misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari; <<garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, ... salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono>> (Cass. 9556/2016)."

Con riferimento alle doglianze degli appellanti incidentali, va innanzi tutto sottolineato che il primo Giudice, in realtà, utilizzando ai fini della liquidazione le evocate tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano (anno 2014), ha poi proceduto alla doverosa personalizzazione, tenendo conto per ciascuno degli aventi diritto del tipo di rapporto che intratteneva con la persona deceduta, dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza dedotta dai richiedenti, come la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi.


Ha anche preso in considerazione l'aspetto emozionale, valorizzando, da una parte, *"il contesto e le concrete modalità di accadimento dell'evento, trattandosi di un fattore determinante per la percezione e l'elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima"* e, dall'altra, *"la peculiare – se non eccezionale – tragicità dell'esperienza vissuta dei familiari delle vittime di Ustica, i quali, dopo aver visto morire i propri congiunti in un disastro aereo, hanno dovuto convivere per oltre trent'anni con l'incertezza sulle cause generatrici dell'evento e con la consapevolezza dell'impunità dei soggetti responsabili"*.

Tanto premesso, reputa innanzi tutto la Corte, quanto al danno morale soggettivo, che il richiamo alle disposizioni di cui al d.P.R. 181/2009 - *Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la*



determinazione dell'invalidità' e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206 - sia inconferente, dal momento che dette disposizioni e, segnatamente, l'art. 4 lett. c) d.P.R. 181/2009, recante i criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente, e per la determinazione del danno biologico e del danno morale, espressamente richiamato dagli appellanti incidentali, attengono specificamente ai casi di soggetti rimasti offesi a causa di eventi straordinari e dunque colpiti essi stessi da un danno biologico e morale, e non, come nel caso in esame, i parenti delle vittime, cui sono invece estese le provvidenze economiche, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, del cui doveroso scomputo si è già trattato.

In proposito, vale la pena richiamare il condivisibile orientamento, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24075/2017, in base al quale si muove dal convincimento, desunto anche dai recenti interventi normativi (e, segnatamente, dal d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e dal d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la "voce" di danno c.d. biologico e la "voce" di danno morale, secondo cui quest'ultimo, al di fuori dell'ambito applicativo delle lesioni cd. micropermanenti di cui all'art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, costituisce, in effetti, come opinato dagli appellanti incidentali, una voce di pregiudizio non patrimoniale ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato, da tenere distinta dal danno biologico e dal danno nei suoi aspetti dinamico-relazionali, e che è in linea generale risarcibile autonomamente, ove provato, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria.



E tuttavia il giudice di merito non può limitarsi a liquidare la componente "sofferenza soggettiva" mediante applicazione automatica di una quota proporzionale del valore del danno biologico, né procedere alla riduzione, anche questa automatica, dell'importo corrispondente a quella del danno biologico commisurato alla durata della vita effettiva del danneggiato, ma deve preliminarmente verificare se e come tale specifica componente sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo successivamente – in caso di esito positivo della verifica – ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, indicando il criterio di "personalizzazione" adottato, che dovrà risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti a esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica.

È stato, infatti, efficacemente osservato – così in motivazione la sentenza da ultimo citata – che: *“Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 26972-26975 dell'11.11.2008, formulato nella massima elaborata dal CED della Corte (“Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c. d. estetico, da quello alla vita di relazione e*



da quello cosiddetto esistenziale") non ha inteso, infatti, escludere dalla aestimatio tale componente del danno - ove allegata e dimostrata in relazione alle specifiche circostanze addotte dal danneggiato-, ma ha invece inteso ribadire il fondamentale principio di tendenziale integrale corrispondenza tra entità del pregiudizio e liquidazione dell'importo risarcitorio, secondo cui il danneggiato deve conseguire tutto quanto sia necessario a reintegrarlo nella situazione ex ante, ma non di più di quanto abbia effettivamente perduto. Pertanto al precipuo scopo di scongiurare il rischio, spesso verificatosi, di effetti duplicatori perversi nella liquidazione del danno, determinati dal cumulo di poste dipendenti esclusivamente dalla mera proliferazione nomenclatoria delle tipologie di lesioni tutte complessivamente riconducibili all'agire unitario quotidiano della persona, le Sezioni Unite hanno posto in rilievo il carattere unitario del danno non patrimoniale, quale categoria giuridica distinta da quella del danno patrimoniale, venendo a ricondurre in essa tutte le diverse "voci" elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) che non richiedono uno specifico ed autonomo statuto risarcitorio (inteso come metodologia dei criteri liquidatori per equivalente), ma possono -se fondati su circostanze di fatto apprezzabili- venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, laddove il danneggiato abbia allegato e dimostrato aspetti peculiari della fattispecie che impongano nella attività di "aestimatio" di derogare alla applicazione di criteri di liquidazione standard apprestati dalle Tabelle comunemente in uso agli Uffici giudiziari (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 24864 del 09/12/2010), venendo a richiedere una "personalizzazione" del risarcimento. Tale è infatti la indicazione che si ritrae dalla motivazione delle sentenze delle SS.UU. citate, laddove si afferma che "determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta



attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza."

Ciò che deve essere assolutamente evitato, pertanto, è la mera applicazione di automatismi liquidatori, privi di qualsiasi attinenza alla situazione concreta in cui versa la persona, tanto più resa peculiare dalle molteplici espressioni che la sofferenza assume in ciascun individuo in relazione alle specifiche contingenze della vita.

La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale non significa, invece, la esclusione "tout court" della valutazione - che rimane quindi dovuta, e risponde alla esigenza di adeguare il ristoro alle peculiari caratteristiche della situazione e della persona del danneggiato - di quella componente del pregiudizio non patrimoniale consistente nel "turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti" (cfr., in tal senso, Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 687 del 15/01/2014)."

E, muovendo da tali premesse, nel caso di sofferenze patite a causa della perdita del congiunto, si è giunti a negare la risarcibilità del c.d. danno esistenziale unitamente al danno da perdita del rapporto parentale, poiché quest'ultimo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca - Cass. civ. sez. 3 - ordinanza n. 30997 del 30/11/2018 -.

Escluso, pertanto, qualsivoglia automatismo, reputa la Corte che il primo Giudice abbia effettivamente assolto alla valutazione al medesimo demandata di valutare ogni aspetto del danno non patrimoniale, mediante



gli elementi concreti offerti dalle parti e posti a fondamento della espletata operazione di individualizzazione.

Muovendo dalle Tabelle di Milano, egli ha dato contezza in motivazione dei criteri di orientamento della discrezionalità nella forbice di valori prevista per ciascuna categoria di vittima, delineata innanzi tutto in relazione al rapporto di parentela con la stessa, dimostrando, in concreto, di tener conto sia delle sofferenze psichiche e del turbamento dello stato d'animo conseguenti alla perdita traumatica del congiunto, correlate al danno morale soggettivo, sia della travagliatissima e lunghissima vicenda giudiziaria tradottasi nell'aspetto del danno emozionale.

In buona sostanza, il danno morale (cioè la sofferenza interiore), così come le altre voci indicate dagli appellanti incidentali, integrano componenti autonome dell'unitario danno non patrimoniale, le quali, pur valutate nella loro differenza ontologica, devono sempre dar luogo ad una valutazione globale.

Ne consegue che, ove s'impugni la sentenza per la mancata liquidazione del cosiddetto danno morale, non ci si può limitare ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno, ma è necessario articolare chiaramente la doglianza come erronea esclusione, dal totale liquidato, nella specie, in applicazione delle cosiddette "tabelle di Milano", delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come "danno biologico" (n.d.r. o danno parentale), risultando, in difetto, inammissibile la censura, atteso il carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle - Cass. civ. sez. 3 - , sent. n. 25817 del 31/10/2017 -.

Ne consegue che i richiamati motivi vanno respinti, dovendo sul punto essere confermata la pronunzia impugnata, risultata esente da censure.



4.8 Le spese processuali - fatta eccezione di quelle relative al rapporto intercorso fra GUZZO Donatella e GUZZO Anna Maria e il MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI che, in ragione del tenore della decisione, vanno interamente compensate per entrambi i gradi del giudizio - vanno poste a carico solidale dei Ministeri e distratte in favore dei procuratori degli appellati, dichiaratisi antistatari.

Invero, sebbene l'appello principale sia risultato parzialmente fondato - con esclusivo riferimento alla pronunzia emessa in violazione dell'art. 112 c.p.c. -, in realtà, l'esito complessivo del giudizio - al quale occorre fare riferimento ai fini de quibus (Sez. 3 - Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018) - è comunque favorevole ai parenti delle vittime del disastro, non sussistendo, pertanto, sufficienti ragioni neanche per una compensazione parziale.

Le spese si liquidano facendo applicazione dei criteri direttivi segnati dal 1° comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, con un aumento del 50% in considerazione della particolare complessità della causa, della sua importanza, del pregio dell'opera prestata dai difensori e dei risultati ottenuti.

Non si liquida l'aumento previsto dal secondo comma della disposizione in parola (<< Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti >>), avuto riguardo alla natura facoltativa dell'aumento e al contrario dettato del comma 4 del medesimo articolo di legge (<< Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile



per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento>>)), risultando, pertanto, conforme a retto uso di giustizia liquidare gli onorari senza far applicazione degli aumenti o della riduzione di cui si è detto, e tuttavia nella misura massima e con l'aumento per la complessità, con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino a 4 milioni di euro (art. 5, comma 3: <<nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione>>).

Non rileva la pluralità di difensori, visto che a norma dell'art. 8 D.M. cit. <<Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato>>.

Infine, adesivamente rispetto a quanto osservato dai MINISTERI, dal momento che, nel caso in esame, la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d) e 60 d.P.R. 131/1986, normalmente deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, coincide con separato ramo della stessa Amministrazione dello Stato, in ossequio a quanto previsto dallo stesso art. 59 lett. a) d.P.R. citato, va eliminata dalla sentenza impugnata la locuzione con la quale gli appellanti sono stati indicati quali soggetti nei cui confronti deve essere recuperata detta imposta.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione e difesa, uditi i procuratori delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 288/2016 dei giorni 18/19 gennaio 2016 del Tribunale di Palermo, appellata in via principale dal MINISTERO della DIFESA e dal MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI, in persona dei Ministri pro



tempore, con citazione notificata il 31 marzo 2016 e in via incidentale da SUPERCHI Santino, GERVASI Paola, MORICI Massimiliano, BATTISTONI Liviana, RONCHINI Alessandro, GUZZO Donatella e GUZZO Rita con comparsa del 22 giugno 2016:

- dichiara la nullità della sentenza nella parte in cui ha condannato il MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI al pagamento in favore di GUZZO Donatella e GUZZO Rita della somma di € 155.099,30 ciascuna;

- condanna il MINISTERO della DIFESA e il MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI, in solido fra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, in favore di MORICI Massimiliano dell'importo di 31.072,08, oltre rivalutazione e interessi calcolati su € 112,58 per ciascun mese decorrente da luglio 1980 fino a giugno 2003, secondo il criterio indicato in parte motiva, dalla scadenza di ogni singola mensilità alla data della presente sentenza, oltre ulteriori interessi legali fino alla liquidazione; in favore di RONCHINI Costanzo dell'importo di 31.417,08, oltre rivalutazione e interessi calcolati su € 113,83 per ciascun mese decorrente da luglio 1980 fino a giugno 2003, secondo il criterio indicato in parte motiva, dalla scadenza di ogni singola mensilità alla data della presente sentenza, oltre ulteriori interessi legali fino alla liquidazione;

elimina l'indicazione del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quali soggetti, obbligati al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta, già prenotata a debito ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d) e 69 T.U. sull'imposta di registro (d.P.R. 131/1986);



compensa le spese del primo grado nel rapporto processuale fra
GUZZO Donatella e GUZZO Anna Maria e il MINISTERO delle
INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI;

conferma nel resto l'impugnata sentenza;


compensa le spese del secondo grado nel rapporto processuale fra
GUZZO Donatella e GUZZO Anna Maria e il MINISTERO delle
INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI;

condanna il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, in solido, alla
rifusione delle spese del presente grado del giudizio sostenute da
SUPERCHI Santino, GERVASI Paola, MORICI Massimiliano,
BATTISTONI Liviana, RONCHINI Alessandro, mentre il solo Ministero
della Difesa di quelle sostenute da GUZZO Donatella e GUZZO Anna
Maria, che liquida in complessivi euro 80.437,50, oltre spese generali,
C.P.A. e I.V.A., disponendone la distrazione in favore degli avv. Alfredo
Galasso e Daniele Osnato.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile, il 21 dicembre 2018.

L'estensore

Cintia Emanuela Nicoletti



Il Presidente

Antonio Novara



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 11.02.19

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott. MILITELLO)

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Militello Antonella



Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Militello Antonella

